

D-LINK MEDITERRANEO S.R.L., CON SOCIO UNICO

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

(D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231)

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 30 marzo 2007

Ultimo aggiornamento: maggio 2015

INDICE DEGLI ARGOMENTI TRATTATI

DEFINIZIONI

D-LINK MEDITERRANEO S.R.L., CON SOCIO UNICO	1
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	1
(D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231).....	1
INDICE DEGLI ARGOMENTI TRATTATI	2
ARTICOLO 1.....	4
IL QUADRO NORMATIVO	4
1.1. PREMessa	4
1.2. LA DISCIPLINA.....	6
1.3. L'ADOZIONE DEL MODELLO.....	8
ARTICOLO 2.....	14
I DESTINATARI	14
ARTICOLO 3.....	15
LE FATTISPECIE DI REATO	15
3.1. I REATI	15
3.2. DELITTI TENTATI	52
3.3. REATI COMMESSI ALL'ESTERO	52
ARTICOLO 4.....	54
IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	54
4.1. PROCESSI SENSIBILI	54
4.2. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO.....	54
ARTICOLO 5.....	56
L'ORGANISMO DI VIGILANZA	56
ARTICOLO 6.....	62
IL SISTEMA DISCIPLINARE	62
ARTICOLO 7.....	65
DIVULGAZIONE.....	65

Definizioni

- “D-Link Mediterraneo S.r.l.” o “l’Ente” o “la Società”: è la D-Link Mediterraneo S.r.l., con Socio Unico, con sede legale in Milano, Via Negroli 35, C.F./P.IVA 13157900153.
- “Gruppo”: si intende il gruppo multinazionale D-Link, uno dei principali leader mondiali nella produzione e nella vendita di apparecchiature elettroniche per il collegamento a reti locali ed il networking che fa capo alla capogruppo D-Link Corporation (Taiwan).
- “D.Lgs. 231/2001” o “Decreto”: il Decreto Legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001.
- “Modello”: il modello di organizzazione, gestione e controllo indicato nel D.Lgs. 231/2001.
- “Dipendenti”: tutti i dipendenti (compresi naturalmente i dirigenti) di D-Link Mediterraneo S.r.l., con Socio Unico.
- “Destinatari”: i soggetti cui è rivolto il Modello (quali Dipendenti, procuratori, collaboratori, e consulenti).
- “Organi Sociali”: il Consiglio di Amministrazione e il nominato Procuratore.
- “Organismo di Vigilanza o ODV”: è l’organismo preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Modello e sull’aggiornamento dello stesso.
- “Codice Etico”: si tratta del Codice Etico elaborato dalla Società.
- “Policy”: si tratta delle procedure, protocolli, linee guida adottati da D-Link Mediterraneo S.r.l. e rese disponibili a tutti i Dipendenti.
- “Gli Strumenti/Il Sistema di Corporate Governance di D-Link Corporation”: si tratta dei principi e dei valori di D-Link Corp., dei presupposti regolanti i rapporti con gli azionisti, della politica ambientale, delle eventuali procedure di D-Link Corp. e del “D-Link Corporation Code of Conduct”.
- “P.A.”: la Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi funzionari ed i soggetti incaricati di pubblico servizio.
- “Reati”: i reati ai quali si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. 231/2001.
- “Processi Sensibili”: sono le attività di D-Link Mediterraneo S.r.l., con Socio Unico, nel cui ambito sussiste il rischio di commissione dei Reati.

ARTICOLO 1
IL QUADRO NORMATIVO

1.1. Premessa

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 rubricato “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300” e successive modificazioni, ha introdotto in Italia la disciplina della responsabilità amministrativa delle società.

Secondo tale disciplina, le società possono essere ritenute responsabili e, conseguentemente, sanzionate, in relazione a taluni reati commessi o tentati, nell’interesse o a vantaggio delle società, dagli amministratori o dai dipendenti delle stesse.

Le società possono, peraltro, adottare modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati stessi.

*

D-Link Mediterraneo S.r.l., con Socio Unico D-Link Europe Limited (sede a Londra), C.F./P.IVA 13157900153, capitale sociale Euro 50.000,00, mediamente 27 dipendenti, ha sede legale in Milano, Via Negroli 35, ed è uno dei principali fornitori di soluzioni di rete per aziende e privati, con un’offerta che copre i mercati delle connessioni wireless e broadband e soluzioni pensate per la sicurezza ed il networking di rete, nonché di servizi integrativi, altamente qualificati, di assistenza tecnica pre e post vendita.

D-Link Mediterraneo S.r.l. è una delle “succursali” internazionali di rappresentanza di D-Link Corporation, la cui sede sociale è situata sin dal 1987 nel Parco Industriale Scientifico di Hsin-chu (prima concentrazione di centri tecnologici a Taiwan) e che è stata la prima impresa network ad apparire nella borsa di Taiwan, operazione che ha favorito considerevolmente la sua crescita a livello mondiale.

D-Link Corporation, oggi, con oltre 3000 dipendenti, 158 uffici in 71 paesi, 5 impianti di produzione dislocati in tutto il mondo (uno stabilimento di produzione in California, CEBIT; due a Hsin-chu, Taiwan; uno a Dong Guan Providence, Cina e uno a Verna, India) è diventata un’azienda multinazionale da un miliardo di dollari, che produce un esteso portafoglio di prodotti e servizi di networking premiati.

In particolare, gli impianti di Taiwan sono interamente automatizzati. Il vantaggio principale dello stabilimento di Dong Guan, nel Sud della Cina (che ha iniziato la produzione nel 1998), peraltro, è quello di godere della vicinanza con la sede centrale di Taiwan. La linea di produzione di Irvine, nel Sud della California, è incentrata sui prodotti high-end per il mercato degli Stati Uniti e altre zone. Lo stabilimento in India, invece, produce per il subcontinente asiatico e per i mercati limitrofi.

D-Link Corporation operando in ambito internazionale sin dall'inizio della sua storia ha riconosciuto l'importanza fondamentale di operare in assoluta conformità con il contesto normativo nazionale o locale di riferimento, imponendo standard e modelli di comportamento spesso più restrittivi di quelli imposti dalle varie legislazioni ed adottando uniformemente a livello internazionale principi e metodologie di lavoro idonee al fine di prevenire od accertare eventuali illeciti commessi dai propri dipendenti o rappresentanti.

In virtù dell'appartenenza al Gruppo D-Link, anche la Società italiana ha da sempre posto a fondamento della propria attività in Italia e nel mondo il più rigoroso rispetto delle normative e dei principi etico-comportamentali correnti.

Pertanto, tutti i Dipendenti di D-Link Mediterraneo S.r.l. a qualsiasi livello operino ed anche coloro che operano in nome e per conto della Società, sono consapevoli che comportamenti non etici o non rispettosi delle normative non vengono tollerati dall'azienda e, ove accertati, sono sanzionati dalla società con il dovuto rigore.

D-Link Mediterraneo S.r.l., per la connotazione di cui sopra, è organizzata a "matrice". In sintesi, le funzioni locali rispondono all'analoga funzione della Capogruppo taiwanese a volte con un passaggio intermedio da un quartier generale europeo. Infatti, il Gruppo, come si è detto di dimensioni rilevanti ed operante in tutto il mondo, ha sostanzialmente diviso la sua organizzazione in aree geografiche.

La suddivisione per aree geografiche, in cui sono raggruppati diversi paesi, presenta un duplice vantaggio: assicura la presenza capillare garantendo un servizio articolato su tutto il territorio mondiale e consente di mantenere un coordinamento globale, requisito essenziale nell'attività esercitata che significa anche coinvolgere, dirigere, coordinare ed organizzare persone e mezzi localizzati in stati o continenti diversi. Da ciò ulteriormente deriva la centralizzazione di molti servizi direttamente in capo alla Capogruppo taiwanese o ai quartieri generali locali.

La centralizzazione dei servizi e la struttura a matrice garantiscono, peraltro, il coordinamento mondiale delle attività, la loro uniformità e che il servizio reso abbia ovunque i medesimi standard qualitativi; requisiti tutti indispensabili considerando la complessità ed il carattere internazionale dei servizi resi.

L' uniformità, oltre ad essere requisito fondamentale da un punto di vista commerciale, è necessaria anche perché la Capogruppo è società quotata alla borsa di Taiwan e, come tale, assoggettata ad una serie corposa di stringenti normative in modo particolare in tema di corporate governance.

Conseguenza ulteriore di quanto sopra è che D-Link Mediterraneo S.r.l. opera in Italia attraverso un Consiglio di Amministrazione di tre membri di cui due soggetti stranieri, facenti parte dell'organico della Capogruppo e uno italiano, specificamente preposto, con i suoi poteri di ordinaria amministrazione, alla gestione quotidiana della Società. Vi è inoltre un Procuratore con limitati poteri di ordinaria gestione, mentre il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è un consulente esterno alla Società.

Peraltro, siccome D-Link Europe Limited (sede a Londra) è sottoposta a revisione di bilancio da parte di una società di revisione (attualmente KPMG), D-Link Mediterraneo S.r.l., stante il legame di Socio Unico con la stessa, provvede a fornirle tutta la documentazione inerente la contrattualistica e i files/reports di calcolo con riferimento al proprio Ciclo Attivo (Vendite), sottoponendosi anche ad una certificazione volontaria di bilancio da parte della medesima società di revisione.

*

1.2. La disciplina

I soggetti giuridici interessati dal Decreto¹ sono:

- le società;
- gli enti forniti di personalità giuridica;
- le associazioni anche prive di personalità giuridica.

Secondo il Decreto, l'Ente (inteso in senso ampio, quindi, anche come società o associazione) è responsabile per i Reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio² da:

- persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione (dell'Ente stesso o di una sua unità organizzativa autonoma), per esempio, gli amministratori, i direttori generali, i responsabili di stabilimento, i soggetti preposti alla gestione di branch estere;
- persone che, anche di fatto, esercitano la gestione ed il controllo dell'Ente, per esempio, soci non amministratori e gli amministratori di fatto;
- persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti testé indicati, per esempio, dipendenti con facoltà decisionali, seppur limitate.

¹ Alla luce dell'interpretazione giurisprudenziale, nella platea dei destinatari del decreto figurano anche società di diritto privato che esercitino un pubblico servizio - per esempio in base a un rapporto concessorio - e società controllate da pubbliche amministrazioni.

In particolare, le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza 28699 del 2010 hanno ritenuto le s.p.a. a partecipazione mista pubblico-privata soggette al decreto 231. Infatti, considerata la forma societaria, esse sono qualificate come enti a carattere economico che non svolgono funzioni di rilievo costituzionale, ma al più intercettano nella loro attività valori di rango costituzionale.

Al contrario, è stato superato il tentativo di includere le imprese individuali tra i destinatari della disciplina della responsabilità da reato degli enti. La più recente giurisprudenza di legittimità ha infatti confermato che il decreto 231 può applicarsi solo ai soggetti collettivi (Cass., VI sez. pen., 30085/2012).

² Secondo l'impostazione tradizionale, elaborata con riferimento ai delitti dolosi, l'interesse ha un'indole soggettiva. Si riferisce alla sfera volitiva della persona fisica che agisce ed è valutabile al momento della condotta: la persona fisica non deve aver agito contro l'impresa. Se ha commesso il reato nel suo interesse personale, affinché l'ente sia responsabile è necessario che tale interesse sia almeno in parte coincidente con quello dell'impresa (cfr. anche Cass., V Sez. pen., sent. n. 40380 del 2012).

Per contro, il vantaggio si caratterizza come complesso dei benefici - soprattutto di carattere patrimoniale - tratti dal reato, che può valutarsi successivamente alla commissione di quest'ultimo (Cass., II Sez. pen., sent. n. 3615 del 2005).

L'Ente non risponde se le persone sopra indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

La normativa in parola è frutto di una tecnica legislativa che, mutuando principi propri dell'illecito penale e dell'illecito amministrativo, ha introdotto nell'ordinamento italiano un sistema punitivo degli illeciti d'impresa, che va ad aggiungersi ed integrarsi con gli apparati sanzionatori esistenti.

Il Giudice penale competente a giudicare l'autore del fatto è, altresì, chiamato a giudicare, nello stesso procedimento, della responsabilità amministrativa dell'Ente e ad applicare la sanzione conseguente secondo una tempistica e una disciplina tipiche del processo penale.

La responsabilità dell'Ente sorge per connessione con la realizzazione di uno dei reati specificamente previsti dal Decreto da parte di una persona fisica legata da un rapporto funzionale con l'Ente stesso.

Come già anticipato, l'Ente può essere ritenuto responsabile qualora il reato sia commesso nel suo interesse o a suo vantaggio, mentre tale responsabilità viene meno nel caso in cui l'autore del reato abbia agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Il tipo di rapporto funzionale che lega all'Ente colui che commette l'illecito penale può essere di rappresentanza o di subordinazione.

Nel primo caso, quando l'autore del reato è una persona fisica che riveste funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché una persona che esercita, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso, il Legislatore ha previsto una presunzione di colpa per l'Ente, in considerazione del fatto che tali soggetti esprimono, rappresentano e concretizzano la politica gestionale dello stesso.

Nel secondo caso, quando l'autore del reato è un soggetto sottoposto all'altrui direzione o vigilanza, si avrà la responsabilità dell'Ente soltanto qualora la commissione del reato sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza.

L'Ente non va esente da responsabilità quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile e anche nel caso in cui il reato si estingua per una causa diversa dall'amnistia.

In caso di illecito commesso all'estero, gli enti che hanno la loro sede principale nel territorio dello stato italiano sono comunque perseguibili, sempre che lo stato del luogo ove il fatto-reato è stato commesso non decida di procedere nei loro confronti.

Gli articoli 6 e 7 del Decreto prevedono per l'Ente una forma specifica di esonero dalla responsabilità disciplinata dall'art. 5 del Decreto, qualora lo stesso dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione, di gestione e di controllo idoneo a prevenire i reati.

Il Modello deve essere essenzialmente fondato su un sistema di controlli preventivi attuato anche mediante l'adozione di protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni nell'ambito degli specifici processi includenti fattori di rischio tipici. L'efficacia del Modello deve essere garantita attraverso:

- la verifica costante della sua corretta applicazione;
- l'adozione di un adeguato sistema sanzionatorio.

A tale fine, l'Ente deve creare al proprio interno un Organismo di Vigilanza e di Controllo dotato di poteri autonomi di iniziativa e di controllo, che verifichi il funzionamento, l'attuazione e l'attualità del Modello.

Il sistema sanzionatorio previsto dal Legislatore si caratterizza per l'applicazione all'Ente di una sanzione pecuniaria, commisurata per quote.

Il Giudice determina il numero delle quote in relazione alla gravità dell'illecito ed assegna ad ogni singola quota un valore economico.

Unitamente alla sanzione pecuniaria, possono essere applicate, nei casi più gravi, sanzioni interdittive, quali: l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni, il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Il Legislatore ha, inoltre, previsto che tali misure interdittive possono essere applicate, su richiesta del Pubblico Ministero, anche in via cautelare, cioè a dire nella fase delle indagini. Il sistema sanzionatorio previsto dal Decreto si completa con l'applicazione della confisca e, laddove venga applicata una sanzione interdittiva, con la pubblicazione della sentenza.

Al verificarsi di specifiche condizioni, il Giudice, in sede di applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'Ente, ha la facoltà di inviare un commissario che vigili sulla prosecuzione dell'attività dello stesso, per un periodo che corrisponde alla durata della pena interdittiva applicata.

*

1.3. L'adozione del Modello

D-Link Mediterraneo S.r.l. con l'adozione del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo, si pone l'obiettivo di dotarsi di un complesso di principi di comportamento, ad integrazione del

Sistema di Corporate Governance di Gruppo esistente, e del sistema di attribuzione di funzioni e di delega dei poteri, nonché degli altri strumenti organizzativi e di controllo interni, che risponda alle finalità e alle prescrizioni richieste dal Decreto, sia per la prevenzione dei Reati, che per il controllo dell'attuazione del Modello e per l'eventuale irrogazione di sanzioni disciplinari.

In particolare, con l'adozione del Modello, la Società intende rappresentare agli interessati il complesso dei doveri e dei comportamenti a cui gli stessi sono tenuti nell'esercizio delle loro funzioni e/o incarichi nell'ambito dei processi aziendali esposti a rischio.

Il Modello integra gli strumenti organizzativi e di controllo già operanti quali quelli nel seguito indicati.

- Il Sistema di Corporate Governance di D-Link Corporation: si tratta, nello specifico, dei principi e dei valori di D-Link Corp., dei presupposti regolanti i rapporti con gli azionisti, della politica ambientale, delle eventuali procedure di D-Link Corp. e del "D-Link Group Code of Conduct" (cfr. *Allegato A*).

Il Gruppo, infatti, ha da sempre posto a fondamento della propria attività, in Italia e nel mondo, il rigoroso rispetto delle normative e dei principi etico - comportamentali correnti. Tale valore è chiaramente ripreso nel Code of Conduct della Capogruppo, a cui tutte le società e le filiali facenti parte del Gruppo operanti nei diversi territori (incluso quindi anche l'Ente), sono tenute ad ispirarsi. Nel Code of Conduct è espresso lo spirito di D-Link Corporation che, in tutto il mondo, è sinonimo di integrità e affidabilità. Le società e le filiali del Gruppo, infatti, da sempre si impegnano non solo al rispetto delle regole del luogo in cui operano, ma anche al mantenimento di alti standard etico - comportamentali.

Gli argomenti trattati dal "Code of Conduct" sono i seguenti: 1. Ambito di applicazione; 2. Conflitti di interesse; 3. Conformità a leggi, norme e regolamenti; 4. Protezione delle informazioni confidenziali; 5. Obbligo di segnalazione di eventuali comportamenti illegali o non etici; 6. Non discriminazione; 7. Effettuazione di controlli interni veritieri e di rapporti finanziari veritieri; 8. Protezione ed appropriato utilizzo dei beni aziendali; 9. Sanzioni; 10. Procedure per deroghe; 11. Implementazione e revisione.

Come rimarcato al punto 1 del Codice, lo stesso si applica a tutti i dipendenti, compresi gli Amministratori del Gruppo. Il punto 2 del Codice definisce la fattispecie di "conflitto di interesse" e determina i comportamenti vietati e gli obblighi da adempiere nel caso in cui si verifichi il "conflitto di interesse". Il punto 3 rimarca che i destinatari del Codice devono attenersi scrupolosamente alle leggi, alle norme, ai regolamenti e alle procedure dettate dal Gruppo. Viene inoltre data evidenza al punto 4 del Codice delle condotte da tenersi nel trattamento di informazioni ritenute confidenziali

per il Gruppo. Il punto 5 regola le modalità di denuncia dei comportamenti non conformi al Codice o comunque illegali. Al punto 6 vengono rimarcati i principi chiave di una condotta non discriminatoria. Infatti il Gruppo proibisce discriminazioni in generale e, in particolare, nell'ambito del procedimento di selezione, assegnazione benefits, promozioni, attività formativa. Il punto 7 rimarca le condotte da tenersi nell'effettuazione di controlli e verifiche, mentre il punto 8 responsabilizza i destinatari per un appropriato utilizzo dei beni aziendali. Al punto 9 viene disciplinata la possibilità per l'Ente di comminare sanzioni e al punto 10 la possibilità di prevedere deroghe in merito a quanto disciplinato. Infine al punto 11 è prevista la procedura di implementazione e revisione del Codice stesso.

- Il Codice Etico (cfr. Allegato A): elenca i principi rappresentativi della filosofia aziendale della Società, ispiratrice delle scelte e delle condotte di tutti coloro che, a vario titolo e livello, agiscono per conto e nell'interesse della Società, integrando i valori già espressi dal Code of Conduct; inoltre, garantisce il regolare svolgimento delle attività, l'affidabilità della gestione e assicura un'elevata immagine aziendale.

In particolare, nel rispetto della filosofia del Codice Etico la Società:

- è impegnata a rispettare e far rispettare al proprio interno le leggi ed i regolamenti vigenti ed i principi etici di comune accettazione secondo gli standard internazionali, nella conduzione degli affari: trasparenza, correttezza e lealtà;
- rifugge e stigmatizza il ricorso a comportamenti illegittimi o comunque scorretti (verso la comunità, le pubbliche autorità, i clienti, i lavoratori, gli investitori, i fornitori e i concorrenti) per raggiungere i propri obiettivi economici, che sono perseguiti esclusivamente con l'eccellenza della performance in termini di qualità e convenienza dei prodotti e dei servizi, fondata sull'esperienza, sull'attenzione al cliente e sull'innovazione;
- adotta strumenti organizzativi atti a prevenire la violazione di disposizioni di legge e dei principi di trasparenza, correttezza e lealtà da parte dei propri dipendenti e collaboratori e vigila sulla loro osservanza e concreta implementazione;
- assicura al mercato, agli investitori e alla comunità in genere, pur nella salvaguardia della concorrenzialità delle rispettive imprese, una piena trasparenza sulla propria azione;
- si impegna a promuovere una competizione leale, che considera funzionale al suo stesso interesse così come a quello di tutti gli operatori di mercato e dei clienti in genere;
- persegue l'eccellenza e la competitività nel mercato, offrendo ai propri clienti prodotti e servizi di qualità, che rispondano in maniera efficiente alle loro esigenze;
- tutela e valorizza le risorse umane di cui si avvale;
- impiega responsabilmente le risorse, avendo quale traguardo uno sviluppo sostenibile, nel rispetto dell'ambiente e dei diritti delle generazioni future.

Peraltro, una sezione importante del Codice Etico è dedicata alla disciplina dei “rapporti esterni” intrattenuti per conto della Società, negli ambiti/nei confronti inerenti: la pubblica amministrazione, i fondi pubblici, i contributi, i sindacati, le regalie, i fornitori e i clienti, l’antiriciclaggio e le comunicazioni sociali e i rapporti con la stampa.

- Il Documento di Valutazione dei Rischi (cfr. Allegato B): individua gli ambiti aziendali ritenuti potenzialmente a rischio di commissione di Reati; l’analisi è stata svolta mediante colloqui con i responsabili delle varie funzioni aziendali e l’analisi della documentazione aziendale.
- Il Sistema dei Poteri (cfr. Allegato C) e l’Organigramma Aziendale (cfr. Allegato D): rappresentano la mappatura dei poteri necessari al funzionamento aziendale e delle relative funzioni. Il Sistema è articolato in:
 - . poteri interni, definiscono le competenze ed i limiti di operatività attribuiti ai responsabili delle varie funzioni aziendali, per autorizzare internamente specifiche operazioni di loro competenza;
 - . poteri esterni, conferiti dal Consiglio di Amministrazione all’Amministratore Delegato e ai procuratori per impegnare formalmente la Società di fronte ai terzi.

E ancora, seppur non allegati al presente Modello:

- L’Analisi dei Rischi ex D.Lgs. 81/2008: si tratta del documento di valutazione dei rischi ex D.Lgs. 801/2008 e s.m., intendendosi con ciò l’analisi globale e documentata di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e protezione ed a elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.
- Le Policy aziendali: si tratta delle seguenti procedure, protocolli, linee guida adottati da D-Link Mediterraneo S.r.l. e rese disponibili a tutti i Dipendenti:
 - Il Regolamento per l’utilizzo dei personal computer aziendali, della posta elettronica e di internet;
 - Travel Policy;
 - Procedura RDA;
 - Il Regolamento interno aziendale;
 - Il Regolamento interno per l’uso della posta elettronica certificata di D-Link Mediterraneo S.r.l.

In particolare, nel seguito alcuni dettagli in merito ai documenti sopra elencati.

Il Regolamento per l'utilizzo dei personal computer aziendali, della posta elettronica e di internet, sottoscritto da tutti i Dipendenti, rappresenta lo strumento per la corretta gestione degli strumenti informatici, perché vengano utilizzati in maniera appropriata e lecita, nel rispetto della privacy, copyright, diritti di proprietà intellettuale, riservatezza ed altri diritti di terzi.

La Travel Policy contiene le linee guida da seguire durante i viaggi di lavoro, sia nazionali che internazionali (con riferimento alle spese di trasporto, vitto, alloggio, di rappresentanza e autonoleggi) e fornisce le procedure necessarie per le richieste di approvazione, prenotazione, rimborso e controllo delle spese di viaggio dei dipendenti della Società. In tale ambito vengono dettagliate le modalità per la preliminare richiesta di autorizzazione di viaggio al proprio responsabile di area, le tipologie di spese di viaggio consentite, i limiti alle spese di viaggio, le relative responsabilità del Dipendente e i necessari adempimenti.

La procedura RDA (Richiesta di Acquisto), dettaglia le modalità per l'effettuazione degli acquisti. In generale, va precisato che, all'inizio di ogni anno viene redatto un preciso budget aziendale e, più specificamente, viene poi attribuito un budget ad ogni responsabile di area, ripartito per dettagli di costo. Si precisa che ogni responsabile di area, oltre ad avere un budget, può avere un limite di spesa. Sotto tale limite (normalmente molto basso, per acquisti di lieve entità), lo stesso può procedere in parziale autonomia, salva comunque l'approvazione del responsabile Finanza e Controllo, mentre sopra il limite, oltre, naturalmente all'approvazione del responsabile Finanza e Controllo, occorre anche l'approvazione del diretto superiore. La richiesta di approvazione deve essere sottoposta attraverso una "purchase request" elettronica (che resta disponibile nel sistema informatico della Società) deve essere sempre allegata la proposta firmata dal fornitore, o, in mancanza (nel caso di modesti ordini) il listino prezzi o il preventivo del fornitore. Qualora la "purchase request" contenga una richiesta sopra il budget, il sistema informatico si blocca. Nel caso in cui invece la spesa sia stata approvata, al momento della ricezione della relativa fattura, l'Amministrazione controlla la corrispondenza tra la fattura e la richiesta di acquisto.

Il Regolamento interno aziendale si applica a tutti i Dipendenti della Società e racchiude le norme, anche etiche, di comportamento. Queste riguardano la regolamentazione concernente l'orario di lavoro, il rapporto mensile di presenza, la riservatezza, le malattie e gli infortuni sul lavoro, i fumatori, le ferie e i permessi, le festività, le chiusure aziendali, i buoni pasto, i rimborsi spese per l'utilizzo di autovetture da parte dei Dipendenti, le spese aziendali sostenute dai Dipendenti, il lavoro straordinario, l'utilizzo da parte dei Dipendenti di autovetture aziendali assegnate, l'utilizzo da parte dei Dipendenti di p.c. aziendali, cellulari e carte di credito aziendali assegnate, i comportamenti negli uffici e presso i clienti.

Il Regolamento interno per l'uso della posta elettronica certificata di D-Link Mediterraneo S.r.l. elenca le attribuzioni degli incaricati PEC, ossia i soggetti incaricati della Società di gestire l'operatività sulla casella PEC e descrive la modalità di accesso ed utilizzo della PEC da parte dei Dipendenti.

*

Nella riunione del 30 marzo 2007, il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato l'originario Modello di organizzazione, gestione e controllo.

Le successive modifiche e/o integrazioni del testo, che si sono rese necessarie e si dovessero ulteriormente rendere necessarie, aventi carattere sostanziale, tra cui l'adozione di eventuali ulteriori Allegati che disciplinino nuove tipologie di Reati, sono di competenza del Consiglio di Amministrazione della Società.

ARTICOLO 2
I DESTINATARI

Il presente Modello è destinato a tutti coloro che operano per la Società, tra cui, dunque, Organi Sociali, Dipendenti, collaboratori, consulenti, ecc..

ARTICOLO 3
LE FATTISPECIE DI REATO

Le fattispecie di Reato rilevanti - in base al Decreto e le successive integrazioni - al fine di configurare la responsabilità amministrativa dell'Ente sono soltanto quelle espressamente elencate dal Legislatore, in ossequio al principio di legalità confermato dall'art. 2 del Decreto stesso.

*

3.1. I Reati

I Reati che vengono presi in considerazione dal Decreto, verranno brevemente descritti nel seguito, tenendo presente che degli stessi si darà maggiore o minore evidenza in considerazione dell'attività sociale svolta e della tipologia degli stessi (che rende improbabile la commissione di alcuni dei Reati presi in esame dal Decreto) e che, dunque, la Società potrà non dedicarsi alla trattazione di alcuni degli stessi.

*

Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (articoli 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001).

• **Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316 bis c.p.)³**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta⁴).

L'elemento soggettivo del reato è costituito dal dolo generico, ossia, dalla volontà cosciente di sottrarre le risorse (contributo, sovvenzione o finanziamento destinato a determinate finalità di interesse pubblico) allo scopo prefissato; ne consegue che sono irrilevanti le finalità di qualsiasi natura che l'agente abbia inteso perseguire.

Presupposto della condotta è che la prestazione pubblica si sostanzia in sovvenzioni, contributi o finanziamenti, intendendo, sotto le prime due denominazioni le attribuzioni pecuniarie a fondo perduto, di carattere gestorio e sotto la terza denominazione gli atti negoziali che si

³ **316-bis.** Malversazione a danno dello Stato. Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

⁴ La condotta può "spaziare" dal semplice non utilizzo, all'appropriazione pura e semplice e persino alla realizzazione di opere d'interesse aziendale ma non rientranti fra quelle per le quali il finanziamento era stato concesso. L'elemento soggettivo poi si risolve nel dolo generico, ossia nella volontà cosciente di sottrarre le risorse allo scopo prefissato, rimanendo quindi irrilevanti le finalità di qualsiasi tipo che l'agente abbia inteso perseguire.

caratterizzano per l'esistenza di un'onerosità attenuata rispetto a quella derivante dall'applicazione delle ordinarie regole di mercato.

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

- **Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316ter c.p.)⁵**

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità europea.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316-bis), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato - ad avviso della giurisprudenza di legittimità - si differenzia dalla truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, per l'assenza di induzione in errore, non richiesta dall'art. 316 ter.

- **Concussione (art. 317 c.p.)⁶**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa taluno a dare o promettere denaro o altra utilità.

Il soggetto attivo del reato può essere unicamente il pubblico ufficiale (e non anche l'incaricato di un pubblico servizio), mentre la condotta incriminata deve avere natura costringitiva.

Secondo l'insegnamento giurisprudenziale dominante, il termine costringimento comprende qualunque violenza anche morale, attuata con abuso di qualità o poteri, che si risolva in una minaccia implicita o esplicita di un male ingiusto, recante lesione non patrimoniale o patrimoniale.

Questo reato è suscettibile di un'applicazione meramente residuale nell'ambito delle fattispecie considerate dal Decreto; in particolare, tale forma di reato potrebbe ravvisarsi nell'ipotesi in cui un Esponente Aziendale di una Società concorra nel reato del Pubblico Ufficiale, il quale, approfittando di tale qualità, costringa terzi a dare (o promettere) prestazioni non dovute (sempre che, da tale comportamento, derivi in qualche modo un vantaggio per la Società o possa ravvisarsi un interesse della stessa).

⁵ **316-ter.** Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato .Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

⁶ **Art. 317.** Concussione. Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

- **Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)⁷**

Il reato sanziona la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare (o promettere) denaro o altra utilità.

Il secondo comma dell'art. 319 quater estende, quindi, la punibilità anche nei confronti del privato che dà o promette l'utilità/denaro.

La fattispecie di reato si colloca su una linea intermedia tra la concussione - in cui il privato è in una posizione di mera soggezione nei confronti del pubblico ufficiale - e la corruzione - dove il rapporto intercorrente fra la volontà dei soggetti coinvolti è paritaria e implica la libera convergenza delle medesime verso un comune obiettivo illecito.

La persistenza di una residua libertà di autodeterminazione del soggetto privato, nell'ipotesi di all'art. 319 quater, giustifica la sanzionabilità del privato e delinea il confine applicativo con il reato di concussione.

Secondo l'orientamento giurisprudenziale predominante, rientra nel concetto di induzione la condotta del pubblico ufficiale che prospetti conseguenze sfavorevoli, derivanti dall'applicazione della legge, per ottenere il pagamento o la promessa indebita di denaro o altra utilità; in tal caso è punibile anche il soggetto indotto che mira ad un risultato illegittimo a lui favorevole.

- **Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)⁸**

L'ipotesi di reato di cui all'art. 318 c.p. si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale (o l'incaricato di un pubblico servizio ex art. 320 c.p.) riceve o accetta la promessa di denaro o di altre utilità per l'esercizio delle sue funzioni.

Il reato non richiede, ai fini della punibilità, una puntuale individuazione, in sede processuale, di uno specifico atto o comunque di una specifica condotta oggetto dell'illecito mercimonio, consentendo la punizione di entrambe le parti del pactum (il pubblico ufficiale/corrotto e il privato/corruptore) in ragione del mero mercimonio della pubblica funzione e cancellando così la distinzione tra corruzione antecedente e susseguente. Proprio la mancata individuazione temporale, da parte della norma, della condotta di asservimento della pubblica funzione, rende punibile (ai sensi dell'art. 321 c.p.) il privato corruptore, anche in caso di corruzione c.d. "sussequente" (vale a dire qualora il privato retribuisca il pubblico funzionario in relazione ad una condotta conforme ai doveri d'ufficio già compiuti).

Qualora, invece, la pattuizione avesse ad oggetto il compimento di uno specifico atto contrario ai doveri d'ufficio, ovvero l'omissione o il ritardo di un atto dell'ufficio, si ricadrebbe nella più grave fattispecie di cui all'art 319 c.p. (cd. corruzione propria, cfr. infra).

⁷ **Art. 319 quater.** Induzione indebita a dare o promettere utilità. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

⁸ **Art. 318.** Corruzione per l'esercizio della funzione. Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altre utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

- **Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)⁹**

L'ipotesi di reato di cui all'art. 319 cod. pen., si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale (o l'incaricato di un pubblico servizio ex art. 320 c.p.), per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta le promesse.

Il reato in questione configura un'ipotesi di corruzione antecedente e susseguente, il cui elemento oggettivo consiste in una condotta, tenuta di comune accordo dal pubblico ufficiale (o dall'incaricato di un pubblico servizio) e da un soggetto privato, che si sostanzia: per i primi nel ricevere denaro/utilità o accettarne la promessa; per il secondo nel dare o promettere denaro/utilità.

Quanto alla condotta del pubblico ufficiale, questa potrà concretizzarsi nell'omissione o ritardo nel compimento di un atto d'ufficio, ovvero nel compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio.

Tale ipotesi di reato (così come quella prevista dall'art. 318 c.p.) si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale.

Come nell'ipotesi di corruzione per l'esercizio della funzione (ex art. 318 c.p.) e corruzione in atti giudiziari (ex art. 319 ter cfr. infra), l'art. 321 c.p. estende, quindi, la punibilità al privato corruttore.

- **Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui l'accordo corruttivo sia finalizzato a favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

La condotta antigiusuridica ha, quindi, ad oggetto una particolare categoria di atti, quelli giudiziari, la cui "contrattazione illecita" appare munita di un disvalore giuridico molto elevato.

Le pene sono proporzionalmente aumentate qualora dal fatto derivi l'ingiusta condanna alla pena detentiva.

- **Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli.

L'elemento oggettivo è, quindi, costituito da una condotta istigatoria, per la quale, da un lato, il soggetto agente deve provocare in altri una pressione tale da indurlo a compiere una determinata azione e, dall'altro, il soggetto che subisce la sollecitazione non deve accettare l'offerta o la promessa prospettata.

⁹ **Art. 319.** Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio. Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni.

- **Truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura a carico di chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto, con danno allo Stato o ad altro ente pubblico.

Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

- **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640bis c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

- **Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640ter c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi.

A titolo di esempio può integrarsi il reato in esame qualora, una volta riconosciuto il diritto ad un finanziamento (an), venga violato il sistema informatico al fine di inserire un importo da finanziarsi, superiore a quello legittimamente spettante.

Deve ritenersi "sistema informatico", secondo la ricorrente espressione utilizzata nella legge 23 dicembre 1993 n. 547, che ha introdotto nel codice penale i cosiddetti "computer's crimes", un complesso di apparecchiature destinate a compiere una qualsiasi funzione utile all'uomo, attraverso l'utilizzazione (anche parziale) di tecnologie informatiche, che sono caratterizzate - per mezzo di un'attività di "codificazione" e "decodificazione" dalla "registrazione" o "memorizzazione", per mezzo di impulsi elettronici, su supporti adeguati, di "dati", cioè di rappresentazioni elementari di un fatto, effettuata attraverso simboli (bit), in combinazione diverse, e dalla elaborazione automatica di tali dati, in modo da generare "informazioni", costituite da un insieme più o meno vasto di dati organizzati secondo una logica che consenta loro di esprimere un particolare significato per l'utente.

Delitti ed illeciti informatici e trattamento illecito dei dati (articolo 24-bis del D.Lgs. 231/2001).

- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.): l'articolo 615-ter punisce chiunque abusivamente si introduca in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantenga contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto

di escluderlo. L'oggetto della tutela penale è la salvaguardia del "domicilio informatico" quale spazio ideale (ma anche fisico in cui sono contenuti i dati informatici) di pertinenza della persona, ad esso estendendo la tutela della riservatezza della sfera individuale, quale bene anche costituzionalmente protetto. Il delitto di accesso abusivo ad un sistema informatico si perfeziona con la violazione del domicilio informatico, e quindi con l'introduzione in un sistema costituito da un complesso di apparecchiature che utilizzano tecnologie informatiche, senza che sia necessario che l'intrusione sia effettuata allo scopo di insidiare la riservatezza dei legittimi utenti e che si verifichi una effettiva lesione alla stessa.

Per "sistema informatico" deve intendersi il complesso di apparecchiature destinate a compiere una qualsiasi funzione utile all'uomo, attraverso l'utilizzazione (anche parziale) di tecnologie informatiche, che sono caratterizzate - per mezzo di un'attività di "codificazione" e "decodificazione" dalla "registrazione" o "memorizzazione", per mezzo di impulsi elettronici, su supporti adeguati, di "dati", cioè di rappresentazioni elementari di un fatto, effettuata attraverso simboli (bit), in combinazione diverse, e dalla elaborazione automatica di tali dati, in modo da generare "informazioni", costituite da un insieme più o meno vasto di dati organizzati secondo una logica che consenta loro di esprimere un particolare significato per l'utente.

- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.): l'art. 617-quater punisce chiunque fraudolentemente intercetti comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisca o le interrompa. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque riveli, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle suddette comunicazioni.
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.): l'art. 617-quinquies punisce chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installi apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.): salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'art. 635-bis punisce chiunque distrugga, deteriori, cancelli, alteri o sopprima informazioni, dati o programmi informatici altrui.
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.): salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'art. 635-ter punisce chiunque commetta un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.): salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'art. 635-quater punisce chiunque, mediante le condotte di cui

all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugga, danneggi, renda, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacoli gravemente il funzionamento.

- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.): la pena si applica se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento. La pena si applica, inoltre, se dal fatto derivi la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile.
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.): l'art. 615-quater punisce chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procuri, riproduca, diffonda, comunichi o consegni codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisca indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.): l'art. 615-quinquies punisce chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procuri, produca, riproduca, importi, diffonda, comunichi, consegni o, comunque, metta a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.
- Documenti informatici (art. 491-bis c.p.): l'art. 491-bis punisce le falsità previste dal capo III del codice penale riguardanti un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria. Le falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni.
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.): l'art. 640-quinquies punisce il soggetto che presti servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, violi gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

Delitti di criminalità organizzata (articolo 24-ter del D.Lgs. 231/2001).

- Tale articolo prevede: 1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 c.p., ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni

previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. 2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 c.p., ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), c.p.p., si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote. 3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. 4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (articolo 25-bis del D.Lgs. 231/2001).

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.); alterazione di monete (art. 454 c.p.); spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.); spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.); falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.); contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.); fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.); uso di valori di bollo contraffatti o alterati. (art. 464 c.p.).
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi, ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.): commette questo reato chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi, segni distintivi, sia nazionali che esteri, di prodotti industriali, brevetti, disegni e modelli industriali. Commette, altresì, il reato in esame, chiunque, anche se non partecipa attivamente alla contraffazione o all'alterazione, fa uso di tali marchi, segni distintivi o brevetti contraffatti. Affinché la fattispecie possa considerarsi realizzata, è necessario che i marchi, i segni distintivi, i brevetti, disegni e modelli, siano stati regolarmente registrati o brevettati, secondo le norme interne o le convenzioni internazionali. La giurisprudenza ha indicato che si può intendere l'attività di contraffazione, in tema di marchi, come quelle operazioni che «fanno assumere al marchio falsificato caratteristiche tali da ingenerare confusione sulla autentica provenienza del prodotto, con possibile induzione in inganno dei compratori», mentre l'alterazione può essere considerata come una più semplice modificazione parziale di un marchio registrato, che viene ottenuta mediante l'eliminazione o aggiunta di elementi costitutivi marginali, in cui, peraltro, possono anche essere incluse le condotte di imitazione di marchi genuini; in relazione, invece, al significato di uso di marchi,

segni distintivi o brevetti contraffatti, deve intendersi l'apposizione del marchio o del segno distintivo su un determinato prodotto, ovvero lo sfruttamento dell'opera dell'ingegno tutelata da brevetto. Introduzione nello Stato e commercio di prodotto con segni falsi (art. 474 c.p.): la condotta descritta dalla norma, dispone una sanzione quando, al di fuori dei casi previsti dall'articolo precedentemente esaminato, si introducono nel territorio dello Stato per trarre profitto, si pongono in vendita sia in Italia che all'estero, si detengono per vendere, si mettono in altro modo in circolazione prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, sia nazionali che esteri, contraffatti o alterati, al fine di trarre profitto.

Delitti contro l'industria e il commercio (articolo 25-bis.1 del D.Lgs. 231/2001).

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.): il reato in esame tutela il normale esercizio dell'attività industriale o commerciale, visto che punisce chiunque adoperi violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio; illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.), tale fattispecie mira a punire chiunque, nell'ambito di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, commetta atti di concorrenza, usando violenza o minacce; frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.); frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.), l'articolo in esame prevede che sia punito chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita; vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.); vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.), l'articolo punisce chiunque ponga in vendita, o metta altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, in modo da indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto; fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.); contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quarter c.p.).

Reati societari (articolo 25-ter D.Lgs. 231/2001).

- False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.): in materia di false comunicazioni sociali sono previste due autonome fattispecie di reato (artt. 2621 e 2622) a seconda che il fatto cagioni o meno un danno patrimoniale ai soci o ai creditori. La prima fattispecie è il reato, di natura contravvenzionale, di "false comunicazioni sociali" di cui all'art. 2621 c.c. La seconda fattispecie è il delitto previsto nell'art. 2622 "false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori". Questo reato si realizza tramite una condotta che è identica in entrambe le ipotesi e consiste nell'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali obbligatorie, per legge dirette ai soci, ai creditori o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti

al vero, ancorché oggetto di valutazioni, idonei ad indurre in errore i destinatari della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene con l'intenzione di ingannare i soci, i creditori o il pubblico; ovvero l'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge. Si precisa che: la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto; le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o del gruppo al quale essa appartiene; la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi; il reato di cui all'articolo 2622 c.c. è punibile a querela, salvo che si tratti di società quotate. Le comunicazioni (false) devono avere come destinatari i soci o il pubblico: non assumono quindi rilevanza le comunicazioni destinate ad altri organi della società e quelle dirette ad un destinatario privato. La falsità rilevante, secondo la giurisprudenza è, per esempio: 1. iscrizione di beni o di operazioni inesistenti all'attivo; 2. iscrizione di debiti inesistenti al passivo; 3. Iscrizione di un conto vincolato "aumento capitale sociale" in mancanza di alcun versamento; 4. iscrizione di operazione mai avvenuta; 5. iscrizione di una posta inesistente; 6. iscrizione di crediti inesistenti; 7. iscrizione di partecipazioni azionarie secondo il criterio del costo storico delle azioni anziché secondo quello dell'andamento delle quotazioni di borsa; 8. omessa indicazione di un pegno gravante sui beni della società. Le differenze maggiori tra le due fattispecie di reato (senza danno art. 2621 c.c. e con danno art. 2622 c.c.) riguardano sostanzialmente la natura degli illeciti (l'art. 2621 c.c. è una contravvenzione), il momento consumativo (nell'art. 2622 c.c. il reato si perfeziona con l'evento di lesione del patrimonio del socio o del creditore), la procedibilità (d'ufficio nel caso previsto dall'art. 2621 c.c.) e le sanzioni (arresto fino ad un anno e sei mesi nell'ipotesi contravvenzionale e la reclusione da sei mesi a tre anni nell'ipotesi delittuosa ex 2622 c.c.). I soggetti attivi sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti, i sindaci e i liquidatori, identificabili secondo la disciplina civilistica.

- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c.): il reato consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni, da parte dei responsabili della revisione, concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto. La sanzione è più grave se la condotta ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni. Soggetti attivi sono i responsabili della società di revisione (reato proprio), ma i componenti degli organi di amministrazione e di controllo della società revisionata e i suoi dipendenti possono essere coinvolti a titolo di concorso nel reato. E', infatti, ipotizzabile il concorso eventuale, ai sensi dell'art. 110 c.p., degli amministratori, dei sindaci, o di altri soggetti della società revisionata, che abbiano determinato o istigato la condotta illecita del responsabile della società di revisione.

- **Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.):** la “condotta tipica” prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall’obbligo di eseguirli. Tale fattispecie di reato punisce gli amministratori: la condotta punita, che deve avere quali beneficiari i soci e deve avvenire senza corrispettivo o almeno senza un corrispettivo adeguato, può consistere: nella restituzione (sia in modo palese che nascosto) totale o parziale dei conferimenti già eseguiti (p.e. nel caso in cui l’amministratore trasferisca al socio il bene oggetto del conferimento senza corrispettivo o quando compensa un debito del socio nei confronti della società con il credito di conferimento); nella liberazione dei soci dall’obbligo di esecuzione dei conferimenti ancora inadempiti.
- **Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.):** tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite. Sono puniti gli amministratori che ripartiscono, come detto, utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili (p.e. da sovrapprezzo) che non possono per legge essere distribuite (art. 2627 c.c.). Il reato è di natura contravvenzionale. Si fa presente che: la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio estingue il reato.
- **Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.):** questo reato si perfeziona con l’acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali o della società controllante, che cagioni una lesione all’integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Si fa presente che: se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio, relativo all’esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.
- **Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.):** la fattispecie si realizza con l’effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori. Si fa presente che: il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.
- **Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.):** il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell’accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori. Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.
- **Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.):** tale ipotesi si verifica quando viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote; vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione. La norma mira a tutelare

l'integrità e l'effettività del capitale sociale nella fase di costituzione della società o di aumento del capitale sociale.

- **Impedito controllo (art. 2625 c.c.):** il reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione. Sono puniti gli amministratori che impediscono od ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione attribuite dalla legge ai soci, ad altri organi sociali o alla società di revisione, per esempio occultando documenti o con altri artifici, se da tale condotta deriva un danno patrimoniale ai soci. La condotta è punibile solo quando è attiva: p.e. in caso di distruzione di documenti o occultamento libri e presuppone una richiesta del socio o dell'organo sociale. Non rientrano in questo reato le condotte degli amministratori che impediscono, per esempio, al socio di consultare il libro dei soci e quello delle adunanze e delle deliberazioni assembleari poiché tali fatti hanno un rilievo puramente civile.
- **Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.):** la "condotta tipica" prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.
- **Aggiotaggio (art. 2637 c.c.):** la realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari. Il fine della norma è quello di tutelare l'economia pubblica e il regolare funzionamento del mercato: è pertanto punito chiunque diffonde notizie false (con tale espressione si intendono le comunicazioni riservate e quelle destinate ad una sola persona; la notizia deve essere falsa, non è richiesto che sia esagerata o tendenziosa) o pone in essere operazioni simulate (per esempio quando venga manifestata un'apparenza diversa da quello che i soggetti hanno effettivamente realizzato), idonee a provocare le alterazioni del prezzo degli strumenti finanziari (si intendono sia le azioni delle società in cui operano i soggetti qualificati sia tutti gli altri titoli quotati sui pubblici mercati e che fanno parte del patrimonio dell'ente).
- **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.):** la condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero con l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima. Sono puniti gli amministratori, i direttori generali, i sindaci, i liquidatori e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro

confronti, i quali, nelle relative comunicazioni, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza: espongono fatti materiali non rispondenti al vero; occultano fatti che avrebbero dovuto comunicare.

- Omessa comunicazione de conflitto d'interessi (L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 31).

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)¹⁰

- Il reato ha natura necessariamente plurisoggettiva, secondo lo schema classico della corruzione ma i soggetti privati interessati dalla norma sono solo coloro che operano nell'ambito societario.
- Dal punto di vista della parte corrotta, soggetti attivi del reato possono essere: gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori o chi è sottoposto alla direzione o vigilanza di tali soggetti.
- Ai fini della configurazione del reato è, quindi, richiesto da parte del soggetto intraneo alla società (il corrotto), l'effettivo compimento o l'effettiva omissione di un atto in violazione dei doveri inerenti all'ufficio o degli obblighi di fedeltà, per effetto dell'illecita dazione o promessa di utilità.
- Con la propria condotta il corrotto deve, inoltre, arrecare un danno alla propria società.
- Analogamente a quanto previsto per l'abrogato reato di infedeltà a seguito di dazione (da cui l'attuale norma deriva), il bene giuridico tutelato è rappresentato dal patrimonio sociale.
- Da evidenziare, quindi, che il d.lvo 231/2001 (e le relative sanzioni) trovano applicazione esclusivamente nei confronti della società del corruttore.
- Il reato è procedibile a querela di parte, salvo che dalla commissione del reato derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Reati di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (articolo 25-quater del D.Lgs. 231/2001).

- Tale articolo prevede: 1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote; b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la

¹⁰ Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi

sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. 3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3. 4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

Pratiche di mutilazione (articolo 25-quater.1 del D.Lgs. 231/2001).

- Tale articolo prevede: 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento. 2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Reati contro la personalità individuale (articolo 25-quinquies del D.Lgs. 231/2001)

- Tale articolo prevede: 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote; b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote; c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote. 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. 3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Reati ed illeciti amministrativi in materia di abusi di mercato (articolo 25-sexies del D.Lgs. 231/2001 e articolo 187-quinquies del TUF).

- Tale articolo prevede: 1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. 2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

Reati di omicidio colposo e lesioni gravi commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (articolo 25-septies D.Lgs. 231/2001 e T.U. n. 81/2008).

- L'articolo 30 del TU n. 81 del 2008 prevede che il Modello di Organizzazione e di Gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle società deve essere adottato ed efficacemente attuato assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi: a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici; b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti; c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; d) alle attività di sorveglianza sanitaria; e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori; f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori; g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge; h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

*

Con l'introduzione tra i Reati presupposto delle fattispecie di reato di lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies del Decreto Legislativo n. 231 del 2001), occorre in particolare osservare che il legislatore ha inteso anche estendere la normativa sulla salute e sicurezza sul luogo di lavoro anche ai rischi psicologici "collegati all'organizzazione del lavoro, alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri paesi ed alla tipologia contrattuale utilizzata" e, dunque, alle cosiddette condotte di "mobbing".

Con tale termine ("mobbing" appunto), si raggruppano quei comportamenti posti in essere generalmente in danno di lavoratori da parte dei superiori (mobbing verticale) per indurli all'auto-licenziamento, ma anche dai colleghi (mobbing orizzontale) con finalità discriminatorie, in reazione a condotte non approvate, ovvero più in generale al rifiuto di accondiscendere a proposte o richieste

immorali o tout court illegali. Il mobbing implica, pertanto, l'esistenza di uno o più soggetti attivi (i responsabili dei comportamenti vessatori) e di uno o più soggetti passivi (le vittime).

La giurisprudenza penale, in particolare, riconduce tendenzialmente il fenomeno del mobbing ai reati di percosse (art. 581 c.p.), di violenza privata (art. 610 c.p.), talora a quello di maltrattamenti (art. 572 c.p., collocato tra i delitti contro la famiglia, in particolare tra quelli contro l'assistenza familiare, rubricato "maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli", ma che incrimina, tra gli altri - comma 1 - "chiunque [...] maltratta [...] una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata [...] per l'esercizio di una professione o di un'arte"), ovvero a quello di lesioni (artt. 582 e 590 c.p.), richiamati, appunto, dall'art. 25-septies D.Lgs. 231/2001.

In difetto di una disciplina ad hoc, infatti, si ritiene che si possa attribuire rilevanza alla responsabilità amministrativa da mobbing degli enti entro i confini delineati dall'art. 25-septies, comma 3, D.Lgs. 231/2001 che prevede, come detto, ipotesi di responsabilità degli enti in dipendenza del reato di cui all'art. 590, comma 3, c.p. (lesioni colpose commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro).

Il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/2008), all'art. 28, co. 1, precisa peraltro che la valutazione dei rischi da parte del datore di lavoro "deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli psicologici riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati all'organizzazione del lavoro, alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri paesi ed alla tipologia contrattuale utilizzata, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro", dove, per l'appunto, la salute è definita come lo "stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità" (art. 2, co. 1, lett. o, D.Lgs. 81/2008).

Appare, dunque, ravvisabile l'intenzione del legislatore di colpire, in questo modo, tutti quegli "atti e comportamenti discriminatori o vessatori protratti nel tempo, posti in essere nei confronti di lavoratori dipendenti, pubblici o privati, da parte di un datore di lavoro o da soggetti posti in posizione sovraordinata ovvero da altri colleghi, e che si caratterizzano come una vera e propria forma di persecuzione psicologica o di violenza morale" comunemente identificati con il termine mobbing, derivandone la responsabilità degli enti per tali condotte.

Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (articolo 25-octies del D.Lgs. 231/2001).

- Tale articolo prevede: 1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni. 3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

*

La legge 186/2014, in vigore dall'1.1.2015, ha introdotto nell'ordinamento italiano il reato di autoriciclaggio all'articolo 648 ter1 c.p.^{11 12}, la cui finalità è quella di punire l'inquinamento del sistema economico, imprenditoriale e finanziario, attraverso l'utilizzo di denaro o beni di provenienza delittuosa.

L'art. 648 ter1 c.p. sanziona, infatti, chiunque, dopo aver commesso un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dal medesimo delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza illecita.

Data la complessità del reato, prima di analizzare il rapporto tra autoriciclaggio e responsabilità amministrativa degli enti, si procede con l'analisi dettagliata della struttura dell'art. 648ter1 e dei suoi elementi costitutivi.

Struttura del reato

Il nuovo reato di autoriciclaggio si presenta come fattispecie plurioffensiva, capace di consolidare la lesione del patrimonio della vittima del reato presupposto¹³ e di ledere anche l'amministrazione della giustizia e l'economia pubblica nel suo insieme.

¹¹ "Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648"

¹² L'ultimo comma, come già previsto per il reato di ricettazione, stabilisce la punibilità del concorrente anche nel caso nel quale l'autore del reato presupposto non è imputabile, non punibile, ovvero quando faccia difetto una condizione di procedibilità, così come allo stesso art. 648 ter.1. c.p. è stata estesa la disciplina della confisca stabilita dall'art. 648 quater c.p.

¹³ Con tale espressione, in questa specifica ipotesi, ci si riferisce al delitto non colposo, presupposto per la contestazione dell'autoriciclaggio e non all'elenco dei reati previsti dal D.lgs 231/2001.

Chi autoricicla con investimenti e acquisti di vario genere impedisce o rende più difficoltose le operazioni di ristoro della vittima, inquina il credito e l'andamento dei prezzi e, in definitiva, tutto il sistema delle relazioni economiche.

Come osservato in Dottrina, la disponibilità 'in proprio' di mezzi economici di provenienza illecita (come tali non soggetti a imposizione fiscale, svincolati da qualsiasi controllo e generati attraverso modalità a loro volta alterative della concorrenza), ne permette l'impiego verso ulteriori attività illecite, o direttamente in impieghi che pongono l'utilizzatore in una condizione di privilegio rispetto ai relativi competitori, rispettosi delle regole.

In quest'ottica l'autoriciclaggio non si esaurisce, quindi, in una frazione del reato presupposto o in un mero *post factum* non punibile, ma rappresenta un'ulteriore diversa condotta, caratterizzata da un proprio specifico disvalore e, proprio in quanto tale, autonomamente punibile.

Soggetto attivo

L'autoriciclaggio si presenta come reato proprio, il cui autore deve necessariamente essere colui che ha partecipato alla commissione del delitto non colposo da cui è derivato il provento, oggetto di reinvestimento.

A tal proposito, si evidenzia come il contributo possa riguardare sia la fase ideativa sia la fase realizzativa del reato. Nel primo caso si parlerà di "concorso morale", che sussiste ove un soggetto faccia sorgere in altri la volontà criminosa ovvero ne rafforzi l'intento. Nel secondo caso si parlerà invece di "concorso materiale".

Vale la pena evidenziare, inoltre, che il contributo è punito sia se prestato sin dall'inizio, sia se interviene nel corso dell'attività delittuosa.

La condotta

La condotta tipica del reato si atteggia secondo tre diversi modelli fattuali:

- a) sostituzione¹⁴;
- b) trasferimento¹⁵;
- c) impiego;

in attività economiche o finanziarie del denaro, dei beni o delle altre utilità, provenienti dalla commissione del delitto non colposo.

La determinazione delle condotte punibili viene circoscritta a quei comportamenti che, seppur non necessariamente artificiosi in sé (integrativi, cioè, degli artifici e raggiri, tipici della truffa), rendano obiettivamente difficoltosa l'identificazione della provenienza delittuosa del bene.

¹⁴ Sul punto si richiama la giurisprudenza in tema di riciclaggio (Cass. Pen, sez. V, 5.2.2007, n.19288), ad avviso della quale la sostituzione implica la consegna di un bene al riciclatore in cambio di uno diverso, sicché il reato integrato con tale modalità si consuma solo con il perfezionamento della sostituzione e dunque con la restituzione dei capitali illeciti riciclati a colui che li aveva "movimentati".

¹⁵ In tema di riciclaggio, la Cassazione penale (sentenza 6.11.2009 n. 47375), ha affermato come lo spostamento dei proventi del delitto in un altro patrimonio deve avvenire nell'identica composizione quantitativa e qualitativa, altrimenti vi sarebbe sostituzione. Secondo tale indirizzo, integrerebbe la fattispecie criminosa di riciclaggio "mediato" il mero trasferimento di denaro di provenienza delittuosa da uno ad altro conto corrente diversamente intestato ed acceso presso differente istituto di credito.

In particolare, nel concetto di sostituzione del denaro, dei beni o di altre utilità di provenienza delittuosa, rientrano tutte le attività dirette alla c.d. “ripulitura” del prodotto criminoso, separandolo da ogni possibile collegamento con il reato (la sostituzione, quindi, può essere realizzata nei modi più svariati, ad esempio mediante il cambio di denaro contante con altre banconote, il deposito in banca ed il successivo ritiro).

Il trasferimento rappresenta, invece, una specificazione della sostituzione e riguarda tutte le condotte che implicano uno spostamento dei valori di provenienza delittuosa da un soggetto ad un altro o da un luogo all’altro, in modo da far perdere le tracce della titolarità, della provenienza e della effettiva destinazione.

Il trasferimento o la sostituzione dei proventi illeciti devono riguardare attività imprenditoriali finanziarie, economiche o speculative, così come previsto dal comma 4 dell’art. 648 ter.1 c.p.

L’elemento oggettivo del reato non sarà, quindi, integrato, qualora vi sia la destinazione all’utilizzazione o al godimento personale del denaro, dei beni o delle altre utilità di provenienza illecita.

In attesa che si formino i primi indirizzi giurisprudenziali, con specifico riferimento alla sopracitata ipotesi di esclusione della punibilità, è stato osservato come sia tutt’altro che agevole distinguere i casi in cui il denaro, i beni o le altre utilità siano oggetto di “mero utilizzo” piuttosto che di “godimento personale”, ovvero possa configurarsi effettivamente la fattispecie dell’ “impiego” in attività economica, finanziaria, imprenditoriale o speculativa, sanzionata dall’articolo in esame.

Si evidenzia, inoltre, che la norma prevede un inasprimento della pena allorché i fatti siano commessi all’esercizio di un’attività bancaria o finanziaria o di “altra attività professionale”.

Elemento psicologico

Il delitto è punibile a titolo di dolo generico, che consiste nella coscienza e volontà di effettuare la sostituzione, il trasferimento o altre operazioni riguardanti denaro, beni o altre utilità, unitamente alla consapevolezza della idoneità della condotta a creare ostacolo alla identificazione di tale provenienza.

**

Autoriciclaggio e D.lgs 231/2001

La particolare struttura del reato di autoriciclaggio (cfr. *supra*) rende del tutto peculiare il rapporto tra il medesimo reato ed il D.lgs 231/2001.

Se, infatti, l’art. 648 ter1 c.p., dal punto vista penale, trova applicazione nei confronti di chiunque investa il provento derivante dalla precedente commissione di un qualsiasi delitto non colposo, dalla prospettiva degli enti, l’inserimento del delitto in parola nell’elenco dei reati presupposto di cui al d.lgs. 231/2001, apre la strada ad una serie di reati, formalmente esclusi dallo stesso decreto.

Partendo, infatti, dal presupposto che l’autoriciclaggio si configura se sussistono contemporaneamente le tre seguenti condizioni:

- i) sia creata o si sia concorso a creare – attraverso un primo delitto non colposo – una provvista consistente in denaro, beni o altre utilità;

- ii) si impieghi la predetta provvista, attraverso un comportamento ulteriore e autonomo, in attività imprenditoriali, economiche e finanziarie;
- iii) si crei un concreto ostacolo alla identificazione della provenienza delittuosa della anzidetta provvista;

ne consegue che tutti i delitti non colposi, capaci di generare profitto, rappresentano un potenziale pericolo per l'ente, dal momento che la loro consumazione costituisce il primo passo per la consumazione del delitto di autoriciclaggio.

E' del tutto evidente, quindi, che anche in ambito aziendale la prevenzione del reato di autoriciclaggio deve essere incentrata sulla prevenzione di quei delitti non colposi, in grado di generare un profitto investibile.

L'individuazione dei reati potenzialmente in grado di costituire il presupposto per l'autoriciclaggio, costituisce (come già anticipato) il primo passaggio per individuare i processi sensibili in ambito aziendale.

A tal proposito, si possono individuare le seguenti categorie di reati:

- a) i delitti contro il patrimonio;
- b) i delitti contro la pubblica amministrazione;
- c) i reati societari;
- d) i delitti contro la fede pubblica;
- e) i reati di criminalità organizzata;
- f) i reati tributari.

Con riferimento alle categorie sopramenzionate, si deve effettuare una ulteriore distinzione tra:

1. reati già ricompresi nell'elenco dei reati presupposto ex d.lgs 231/01, di cui l'azienda ha già provveduto alla mappatura in considerazione del loro potenziale rischio di verifica.
Fanno parte di tale categorie i reati sub a), b), e c), in relazione ai quali si richiamano tutti i principi di comportamento e i presidi già implementati per la prevenzione delle suddette fattispecie incriminatrici;
2. reati già ricompresi nell'elenco dei reati presupposto ex d.lgs 231/01, di cui l'azienda non ha provveduto alla mappatura, in considerazione della remota possibilità di verifica dei medesimi, in relazione all'attività aziendale svolta.
Fanno parte di questa categoria i reati sub d) ed e);
3. reati non ricompresi nell'elenco dei reati presupposto.
Fanno parte di questa categoria i reati sub f)

Sebbene i reati previsti dal d.lgs. 74/2000 non rientrino nella categoria dei reati presupposto di cui al d.lgs 231/2001, l'impiego in attività economico/commerciali di somme provenienti da risparmi fiscali fraudolenti è astrattamente in grado di integrare il delitto di autoriciclaggio.

Nel caso di reati tributari, che per la loro natura producono normalmente un vantaggio economico, la possibilità di commettere il nuovo delitto di autoriciclaggio è particolarmente elevata, stante la possibile ricorrenza delle condotte previste dalla nuova norma e cioè la sostituzione, trasferimento o impiego in attività economiche e finanziarie del denaro o delle utilità, in modo da ostacolarne concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa.

I delitti tributari, la cui consumazione costituisce un potenziale pericolo per la successiva contestazione dell'autoriciclaggio, sono, quindi, i seguenti:

- a) dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti¹⁶;
- b) dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici¹⁷;
- c) dichiarazione infedele¹⁸;
- d) omessa dichiarazione¹⁹;
- e) emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti²⁰;
- f) occultamento o distruzione di documenti contabili²¹;
- g) omesso versamento di ritenute certificate²²;
- h) omesso versamento di IVA²³;
- i) indebita compensazione²⁴;

¹⁶ E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

¹⁷ Fuori dei casi previsti dall'art. 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, sulla base di una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolarne l'accertamento, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro un milione.

¹⁸ Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro cinquantamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a euro due milioni.

¹⁹ E' punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte a euro trentamila.

Ai fini della disposizione prevista dal comma 1 non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

²⁰ E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

²¹ Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

²² È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a cinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta.

²³ La disposizione di cui all' articolo 10-bis si applica, nei limiti ivi previsti, anche a chiunque non versa l'imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo.

(La Corte Costituzionale, con sentenza 8 aprile 2014, n. 80 (in Gazz.Uff., 16 aprile, n. 17), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui, con riferimento ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, punisce l'omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla relativa dichiarazione annuale, per importi non superiori, per ciascun periodo di imposta, ad euro 103.291,38).

²⁴ La disposizione di cui all' articolo 10-bis si applica, nei limiti ivi previsti, anche a chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell' articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , crediti non spettanti o inesistenti.

j) sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte²⁵.

Reati in materia di violazione del diritto d'autore (articolo 25-novies del D.Lgs. 231/2001).

- Art. 171 legge 22/4/1941 n. 633 (legge sul diritto d'autore - l.d.a. -): l'articolo in esame punisce chiunque mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.
- Art. 171-bis l.d.a.: l'articolo in esame, posto a tutela del software e delle banche dati, è sicuramente l'articolo di maggior rilievo in ambito dei delitti in materia di violazione della proprietà intellettuale e mira a punire: *(i)* chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE), con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa (la stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratore) e *(ii)* chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies l.d.a., ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter l.d.a., ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa.
- Art. 171-ter l.d.a.: le fattispecie inerenti la violazione della proprietà intellettuale prese in esame dall'articolo in oggetto sono molteplici, essenzialmente riconducibili alla abusiva duplicazione, riproduzione, diffusione, trasmissione, distribuzione, immissione nel territorio dello stato, commercializzazione, noleggio di opere audiovisive, cinematografiche, musicali, letterarie, scientifiche; alla introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita, la distribuzione, il noleggio o l'installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato; la comunicazione al pubblico, tramite immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa.
- Art. 171-septies l.d.a.: l'articolo in esame punisce i produttori o gli importatori dei supporti non soggetti al cd contrassegno SIAE.

²⁵ E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi e' superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per se' o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente e' superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

- Art. 171-octies l.d.a.: l'articolo in esame punisce chiunque, a fini fraudolenti, produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale.

*

Nel panorama dei reati presi in esame dall'art. 25-novies del D.Lgs. 231/2001, primaria importanza rivestono i reati di cui all'art. 171-bis l.d.a. L'articolo in esame è precipuamente rivolto alla tutela dei programmi per elaboratore (software) e delle banche dati e stabilisce sanzioni penali nei confronti di coloro i quali compiono atti di pirateria informatica. Il tema della pirateria informatica è di grande attualità, in considerazione della notevole diffusione che negli ultimi decenni hanno avuto i computer e correlativamente i programmi per elaboratore, nonché la crescente importanza assunta dai programmi stessi nella gestione dei processi aziendali. Proprio in merito alla definizione di "pirateria", dall'esame del dettato normativo dell'articolo 171-bis l.d.a. si evince che l'atto di pirateria è commesso da "chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore...". La definizione è di portata molto ampia e si rende necessario un, seppur conciso, esame del suo significato. Duplicazione abusiva per trarne profitto: gli elementi qualificanti del reato sono, quindi, la duplicazione (riproduzione) non autorizzata di software e lo scopo di profitto da parte di chi ha eseguito tale duplicazione. Precisato quanto sopra, ai sensi dell'art. 171-bis l.d.a. è, quindi, penalmente sanzionabile non solo la duplicazione del software ai fini della vendita (e quindi per scopo di lucro da parte dei soggetti che creano copie contraffatte del software), ma anche la duplicazione effettuata al semplice fine di un "risparmio di spesa", dato che tale risparmio realizza un profitto così come individuato dalla norma. In ultima analisi, l'utilizzo di software in azienda senza regolare licenza, costituisce un reato.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (articolo 25-decies del D.Lgs. 231/2001).

- Il reato mira a punire chiunque con violenza o minaccia o con offerta o promessa di denaro o con altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere (art. 377-bis c.p.).

Reati transnazionali (ex L. 16 marzo 2006, n. 146).

- Reati di cui alla normativa: a) art. 377-bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria; b) art. 416-bis c.p. Associazione di tipo mafioso;

c) art. 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43. Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri; d) art. 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope; e) art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Disposizioni contro le immigrazioni clandestine; f) art. 377-bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria; g) art. 378 c.p. Favoreggiamento personale.

Reati ambientali (articolo 25-undecies del D.Lgs. 231/2001).

Il D.Lgs. 121 del 7 luglio 2011 (in vigore dal 16 agosto 2011), ha inserito nell'ambito del D.Lgs. 231/2011, l'art. 25-undecies che ha introdotto dei nuovi comportamenti (Reati Ambientali), che possono determinare una responsabilità dell'Ente, nei casi nel seguito specificati.

- Codice penale, art. 727-bis - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta* è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

* Per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.

Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

- Codice penale, art. 733-bis - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto* o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3. 000 euro.

* Per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

- D.Lgs 152/06, art. 137 - Sanzioni penali.

Comma 2: Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.

Sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote. Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.

Comma 3: Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

Comma 5: Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a 2 anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (primo periodo) e da duecento a trecento quote (secondo periodo). Nel caso di condanna (per le ipotesi previste dal secondo periodo) si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.

Comma 11: Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 (scarichi sul suolo) e 104 (scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee) è punito con l'arresto sino a tre anni.

Sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote. Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.

Comma 13: Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

- D.Lgs 152/06, art. 256 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata.

Comma 1: Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 21 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote (lett. a) o da centocinquanta a duecentocinquanta quote (lett. b). La sanzione è ridotta della metà "nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni."

Comma 3: Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (primo periodo) e da duecento a trecento quote (secondo periodo). La sanzione è ridotta della metà "nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni." (d.lgs. 152/06, art. 256, co. 4). Nel caso di condanna (per le ipotesi previste dal secondo periodo) si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.

Comma 5: Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote. La sanzione è ridotta della metà "nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni."

Comma 6, primo periodo: Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro.

Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

- D.Lgs 152/06, art. 257 - Bonifica dei siti.

Comma 1: Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

Comma 2: Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

- D.Lgs 152/06, art. 258 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari.

Comma 4, secondo periodo: Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

- D.Lgs 152/06, art. 259 - Traffico illecito di rifiuti.

Comma 1: Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), e) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

- D.Lgs 152/06, art. 260 - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.
Comma 1: Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.
Sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote. Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui al presente articolo si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.
Comma 2: Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.
Sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento. Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui al presente articolo si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.
- D.Lgs 152/06, art. 260-bis - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti.
Comma 6: Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.
Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.
Comma 7, secondo e terzo periodo: Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.
Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.
Comma 8: Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (primo periodo) e da duecento a trecento quote (secondo periodo).

- D.Lgs 152/06, art. 279 – Sanzioni.

Comma 5: Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

- L. 150/92, art. 1.

Comma 1: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

Comma 2.

In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

- L. 150/92, art. 2.

Commi 1 e 2: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da

lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.

Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

- L. 150/92, art. 6.
Comma 4: Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 (Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica) è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni.
Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.
- L. 150/92, art. 3-bis.
Comma 1: Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.
Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione.
Sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
Sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.
- L. 549/93, art. 3 - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive.
Comma 6: Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.
Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.
- D.Lgs. 202/07, art. 8 - Inquinamento doloso.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art.

4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (comma 1) e da duecento a trecento quote (comma 2). Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui al presente articolo, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

- D.Lgs. 202/07, art. 9 - Inquinamento colposo.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote (comma 1) e da centocinquanta a duecentocinquanta quote (comma 2). Nel caso di condanna (per le ipotesi previste dal comma 2) si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.

*

Data la complessità dell'articolo in esame, e considerata la vasta gamma di reati nel medesimo richiamati, analizziamo le ipotesi principali introdotte che potrebbero coinvolgere l'attività societaria.

Attività connessa alla raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti non pericolosi o pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256 comma. 1, D. Lgs. n.152 del 3 aprile 2006).

Con tale articolo il legislatore ha inteso estendere il principio della responsabilità del produttore - detentore dei rifiuti nel momento in cui decide di conferirli per lo smaltimento ad un soggetto terzo, comprendendovi altresì l'obbligo di controllare che il recuperatore o smaltitore sia correttamente autorizzato.

L'omessa verifica da parte del produttore-detentore lo rende responsabile, a titolo di concorso, per il reato di gestione illecita di rifiuti, sanzionato penalmente ai sensi dell'art. 51, comma 1 del D.Lgs. n. 22/1997, oggi art. 256, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006.

Tale fattispecie è piuttosto comune nell'ambito dell'ordinaria gestione dei rifiuti da parte di un'impresa produttiva sul mercato: nella più comune delle ipotesi la società si affida, infatti, anche per

mezzo di apposito contratto scritto, a terzi, ovvero direttamente alla società ricevente il rifiuto prodotto, per tutte le attività, compresa la classificazione e la compilazione dei FIR, concernenti l'avvio a recupero o smaltimento dei medesimi.

*

Profilo soggettivo

Non c'è dubbio che il reato di cui all'art. 256 cit., comma 1 non sia un reato proprio non dovendo necessariamente essere integrato da soggetti esercenti professionalmente l'attività di gestione rifiuti, dal momento che la norma fa riferimento a "chiunque".

E' altrettanto indubitabile, però, che in presenza di una attività di gestione svolta da un'impresa vigono dei principi finalizzati alla specifica individuazione dei soggetti responsabili.

Si è così affermato all'interno della Giurisprudenza penale che "in tema di rifiuti la responsabilità per l'attività di gestione non autorizzata non attiene necessariamente al profilo della consapevolezza e volontarietà della condotta, potendo scaturire da comportamenti che violino i doveri di diligenza per la mancata adozione di tutte le misure necessarie per evitare illeciti nella predetta gestione e che legittimamente si richiedono ai soggetti preposti alla direzione dell'azienda" (In applicazione di tali principi la Corte ha ritenuto la responsabilità dei titolari di una impresa edile produttrice di rifiuti per il trasporto e lo smaltimento degli stessi, con automezzo di proprietà della società, in assenza delle prescritte autorizzazioni" cfr. Cass. pen. sez. 3/11.12.2003, n. 47432).

Anche successivamente è stato ribadito che "In tema di gestione dei rifiuti, il reato di abbandono incontrollato di rifiuti è ascrivibile ai titolari di enti ed imprese ed ai responsabili di enti anche sotto il profilo della omessa vigilanza sull'operato dei dipendenti che hanno posto in essere la condotta di abbandono" (cfr. Cass. pen. sez. 3, n. 24736 del 18.5.2007).

*

Profilo oggettivo

Viene punita l'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216.

La raccolta consiste nell'attività di prelievo, di cernita di raggruppamento di rifiuti per il loro trasporto. La Cassazione ha precisato che l'attività di raccolta si configura a prescindere dal fatto che le operazioni siano finalizzate al recupero o allo smaltimento (Cass. Sez. III, 16.6.2005, n. 33310).

Lo smaltimento si riferisce a qualsiasi operazione destinata a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto da un circuito economico.

*

Profili sanzionatori

Le pene previste dal presente articolo sono quella dell'arresto da tre mesi a un anno o dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; viceversa, se si tratta

di rifiuti pericolosi, la pena prevista è quella dell'arresto da sei mesi a due anni e quella dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro.

*

Attività connessa alla miscelazione dei rifiuti (art. 256 comma 5, D. Lgs. n.152 del 3 aprile 2006).

Particolare attenzione merita il reato di cui al comma 5 del citato art. 156 che, come detto, recita: "Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b)."

L'articolo 187 del Decreto Legislativo n.152 del 3 aprile 2006 (Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi) ivi richiamato, così sostanzialmente recita:

"1. È vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose.

2. In deroga al comma 1, la miscelazione dei rifiuti pericolosi che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, può essere autorizzata ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 a condizione che: a) siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 177, comma 4, e l'impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull'ambiente non risulti accresciuto; b) l'operazione di miscelazione sia effettuata da un ente o da un'impresa che ha ottenuto un'autorizzazione ai sensi degli articoli 208, 209 e 211; c) l'operazione di miscelazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili di cui all'articolo 183, comma 1, lettera nn).

3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni specifiche ed in particolare di quelle di cui all'articolo 256, comma 5, chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati, qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 177, comma 4".

*

Il divieto di miscelazione si articola, quindi, sotto un duplice profilo: divieto di miscelazione di rifiuti aventi diverse caratteristiche di pericolosità e divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. Quanto alla miscelazione dei rifiuti pericolosi rilevano non le categorie, ma le caratteristiche di pericolosità per individuare la miscelazione lecita.

La miscelazione di rifiuti diversi si rende spesso operazione essenziale per ottimizzare le fasi di trasporto e di successivo conferimento all'impianto di destinazione finale. Si profila quale operazione di gestione dalla quale si origina un rifiuto diverso dalle singole componenti, mutando la composizione o la natura. Quindi, è operazione di trattamento - operazione propedeutica a recupero o smaltimento - una trasformazione che, soprattutto per i rifiuti liquidi, è anche irreversibile. La miscelazione è un trattamento particolare e critico, che comporta un impatto ambientale da valutare e questo giustifica la disciplina rigorosa cui è assoggettato.

Sembra chiara la ragione del divieto di miscelare rifiuti con diverse caratteristiche di pericolosità. Le conseguenze per l'ambiente e la salute umana diverrebbero disastrose se si consentisse liberamente di formare miscele di rifiuti sommando le "qualità" pericolose.

*

Reati concernenti l'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (articolo 25-duodecies del D.Lgs. 231/2001).

Il 9 agosto 2012 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 16 luglio 2012, n. 109 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25/07/2012) che ha introdotto nel D. Lgs. 231/2001 l'art. 25 duodecies "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare".

In particolare, il nuovo art. 25 duodecies prevede che:

"In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico sull'immigrazione), si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000,00 Euro".

Nello specifico, l'art. 22, comma 12-bis, del D. Lgs. n. 286/1998 stabilisce quanto segue:

"Le pene per il fatto previsto dal comma 12 (dell'art. 22) sono aumentate da un terzo alla meta:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603-bis del codice penale".

Le condizioni di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603-bis c.p. (si veda lettera c) del paragrafo precedente) sono (oltre alle esplicitate altre condizioni di particolare sfruttamento riportate alle lettere a) e b)) "l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e alle condizioni di lavoro".

A sua volta, il richiamato articolo 22, comma 12, del D. Lgs. n. 286/1998 stabilisce che:

"Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000,00 Euro per ogni lavoratore impiegato".

Ricostruita la situazione normativa come sopra, in sintesi dunque, l'ente che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è soggetto ad una sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, per un massimo di 150.000,00 Euro, se i lavoratori occupati sono (circostanze alternative tra di loro):

- a) in numero superiore a tre;
- b) minori in età non lavorativa;
- c) esposti a situazioni di grave pericolo, con riferimento alle prestazioni da svolgere ed alle condizioni di lavoro.

La responsabilità dell'ente è dunque configurabile soltanto quando il reato in questione sia aggravato dal numero dei soggetti occupati o dalla minore età degli stessi o, infine, dalla prestazione del lavoro in condizioni di pericolo grave.

*

Nonostante la nuova fattispecie, inserita nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa ex D. Lgs. 231/2001, ad una interpretazione testuale sembra configurarsi come un reato proprio di soggetti apicali dell'ente, la giurisprudenza penale non ha esitato a giudicare soggetto attivo del reato anche colui il quale procede direttamente all'assunzione dei lavoratori privi di permesso di soggiorno oltre a colui il quale si avvalga delle loro prestazioni tenendoli alle proprie dipendenze (in tal senso Cass. Pen. Sez. I, n. 25615 del 18/05/2011).

In ossequio ai canoni ermeneutici tipici del sistema di responsabilità ex D. Lgs. 231/2001, anche il reato in commento deve essere commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

Con riferimento agli indici di sfruttamento contemplati al terzo comma dell'art. 603-bis c.p., ovvero:

- 1) il numero di lavoratori reclutati è superiore a tre;
 - 2) uno o più dei soggetti reclutati sono minori in età non lavorativa;
 - 3) il fatto è commesso esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro;
- deve ritenersi quanto segue.

La prima delle tre circostanze previste è dunque di carattere quantitativo. Dal dettato normativo, quindi, si evince chiaramente che l'aggravante dello sfruttamento plurimo si applicherà in ogni caso in cui i lavoratori reclutati dall'intermediario saranno almeno quattro.

La scelta del Legislatore pare essere quella di evidenziare una maggiore gravità del comportamento che coinvolge una pluralità di lavoratori, al fine di punirlo più intensamente.

La seconda circostanza punisce il coinvolgimento di un minore non ancora in età di lavoro (l'età minima generalmente prevista dalla legge per svolgere attività lavorativa è di 16 anni compiuti).

Come già il D. Lgs. n. 276/2003 per il reato di intermediazione abusiva e il D.L. n. 138/2011, convertito dalla legge n. 148/2011 per il reato di intermediazione illecita con sfruttamento della manodopera, la normativa in parola sceglie di caratterizzare per una maggiore odiosità il comportamento di chi occupa minori extracomunitari ai quali l'ordinamento giuridico non riconosce alcuna possibilità di svolgere una attività lavorativa.

La previsione, dunque, si muove nel solco della tutela costituzionale del lavoro minorile, al fine di evitare forme intollerabili di sfruttamento.

Da ultimo, nella terza circostanza dell'occupazione di stranieri senza regolare permesso di soggiorno, il D. Lgs. n. 106/2009 si concentra sulle condizioni lavorative poste in essere dall'intermediario per punire maggiormente l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori "a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro".

Tale ultima circostanza opera dunque quando le prestazioni lavorative richieste ai lavoratori e le condizioni di lavoro nelle quali gli stessi sono stati chiamati a rendere la loro attività lavorativa hanno determinato situazioni di obiettiva esposizione a pericolo grave.

La gravità del pericolo non è misurata dalla norma, mentre la natura di esso sembra doversi necessariamente individuare nelle caratteristiche di prevenzione e protezione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Sulla responsabilità diretta degli enti per i reati di occupazione illegale degli stranieri caratterizzate da grave sfruttamento, peraltro, va rilevato che sotto un profilo oggettivo, per effetto dell'art. 5, comma 1, prima parte, del D. Lgs. n. 231/2001, il criterio in base al quale si ascrive all'impresa la responsabilità diretta per il delitto commesso dai suoi rappresentanti o comunque da coloro che per lui operano, esercitandone di fatto la gestione o il controllo, consiste in un "interesse" (prefigurato quale conseguenza del reato) o nel "vantaggio" (utilità concretamente conseguita dal reato).

Peraltro, la responsabilità per il reato di cui all'art. 22, comma 12, D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, che punisce il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso di soggiorno sia scaduto, revocato o annullato, non può essere esclusa invocando la buona fede per essersi il datore di lavoro affidato alle rassicurazioni fornite dai lavoratori assunti in merito alla regolarità della loro presenza sul territorio italiano (in tal senso Cass. Pen. Sez. I, n. 32934 del 11/07/2011).

Del resto, del reato di cui all'art. 22 comma 12 D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, che punisce il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso di soggiorno sia scaduto, revocato o annullato, risponde non soltanto chi procede materialmente alla stipulazione del rapporto di lavoro, bensì anche chi, pur non avendo provveduto direttamente all'assunzione, se ne avvalga, tenendo alle sue dipendenze, e quindi occupandoli più o meno stabilmente, gli assunti in condizioni di irregolarità.

Da queste premesse, è stato rigettato il ricorso avverso la condanna proposto dall'amministratore unico della società, che si era avvalso degli stranieri assunti, il quale, per andare esente da responsabilità, aveva sostenuto che alla formale assunzione per la società aveva provveduto altro soggetto, all'uopo incaricato, mentre egli si sarebbe occupato di altri compiti all'interno della società (in tal senso Cass. Pen. Sez. I, n. 25615 del 18/05/2011).

Inoltre va specificato che l'importo della sanzione varierà, pur nel limite massimo fissato dal D. Lgs. n. 109/2012 (ossia Euro 150.000,00), in ragione del valore di una singola quota che, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del D. Lgs. n. 231/2001, va da 258,00 a 1.549,00 Euro, da commisurare in relazione alle "condizioni economiche e patrimoniali dell'ente" (articolo 11, comma 2), inoltre non è ammesso il pagamento in misura ridotta (articolo 10, comma 3).

Si segnala, inoltre, che l'art. 1, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 109/2012 abroga espressamente l'art. 22, comma 7, del Testo Unico, facendo venire meno l'obbligo del datore di lavoro di comunicare al SUI qualunque variazione avvenuta nel rapporto di lavoro posto in essere con lo straniero e

conseguentemente la relativa sanzione pecuniaria amministrativa (va peraltro evidenziato che la prassi amministrativa aveva già considerato implicitamente abrogata tale disposizione ritenendo assolto l'obbligo informativo nel contesto del Sistema delle Comunicazioni Obbligatorie, così il Ministero del Lavoro nelle Note 4 gennaio 2007, n. 440, 14 febbraio 2007, n. 4746 e 21 dicembre 2007, n. 8371).

*

3.2. Delitti tentati

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel Capo I del Decreto (artt. da 24 a 25-duodecies), le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'Ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 del Decreto).

L'esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra Ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto. Si tratta di una ipotesi particolare del c.d. "recesso attivo", previsto dall'art. 56, comma 4, c.p.

*

3.3. Reati commessi all'estero

Secondo l'art. 4 del Decreto, l'Ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati - contemplati dallo stesso Decreto - commessi all'estero. La Relazione illustrativa del Decreto sottolinea la necessità di non lasciare sfornita di sanzione una situazione criminologica di frequente verifica, anche al fine di evitare facili elusioni dell'intero impianto normativo in oggetto.

I presupposti (previsti dalla norma ovvero desumibili dal complesso del Decreto) su cui si fonda la responsabilità dell'Ente per reati commessi all'estero sono:

- il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'Ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Decreto;
- l'Ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- l'Ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (nei casi in cui la legge prevede che il colpevole - persona fisica - sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'Ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'Ente stesso).

Il rinvio agli artt. 7-10 c.p. è da coordinare con le previsioni degli articoli da 24 a 25-duodecies del Decreto, sicché - anche in ossequio al principio di legalità di cui all'art. 2 del Decreto - a fronte della serie di reati menzionati dagli artt. 7-10 c.p., l'Ente potrà rispondere soltanto di quelli per i quali la sua responsabilità sia prevista da una disposizione legislativa ad hoc.

- se sussistono i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale, l'Ente risponde purché nei suoi confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

ARTICOLO 4
IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

4.1. Processi sensibili

(Documento riservato)

*

4.2. Modello di organizzazione, gestione e controllo

Il presente Modello si può definire come un complesso organico di principi, regole, disposizioni, funzionale alla realizzazione ed alla diligente gestione di un sistema di controllo e monitoraggio delle attività aziendali sensibili, al fine della prevenzione sulla commissione, anche tentata, dei reati previsti dal Decreto.

La finalità preventiva del Modello si esplica sia nei confronti di soggetti in posizione “apicale”, sia nei confronti di soggetti sottoposti all'altrui direzione operanti nella Società.

Il Modello:

- individua le attività nel cui ambito sussiste, in via potenziale, il rischio di commissione di alcune fattispecie di reato previste dal Decreto;
- prevede obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- introduce un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- prevede, in relazione alla natura ed alla dimensione dell'organizzazione aziendale, nonché del tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazione di rischio.

L'adozione di Modelli organizzativi, astrattamente idonei a prevenire i reati di cui al Decreto deve essere corredata dall'efficace attuazione degli stessi e da una procedura che garantisca il tempestivo aggiornamento e adeguamento.

Il compito di attuare, aggiornare e adeguare nel tempo il presente Modello spetta al Consiglio di Amministrazione della Società, in virtù dei poteri di amministrazione al medesimo organo conferiti.

Le disposizioni interne aziendali strumentali all'attuazione, aggiornamento e adeguamento del Modello sono emanate dalle funzioni aziendali competenti in ottemperanza del Modello stesso.

Il presente Modello rappresenta una raccolta di principi e il punto di riferimento estendibile ad eventuali società controllate dalla Società per la definizione dei singoli Modelli di ciascuna di esse. I Modelli dovranno tenere conto delle specificità insite nelle rispettive strutture organizzative e nelle attività di business delle singole società controllate.

Eventuali società controllate dovranno allinearsi agli standard di controllo previsti dal presente Modello e individuare ulteriori specifiche misure legate alle peculiarità della propria realtà aziendale.

In coerenza con l'impostazione sopra descritta:

- il presente Modello deve essere comunicato a ciascuna società controllata;
- ciascuna società controllata adotta il proprio Modello ai sensi di quanto specificato;
- sono elementi essenziali non modificabili da parte di ciascuna società controllata i principi generali;
- il Modello adottato da ciascuna società controllata deve essere comunicato alla controllante.

ARTICOLO 5
L'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza e Controllo è costituito da soggetti con adeguate conoscenze specifiche e tecniche in ambito contabile, amministrativo, legale e aziendale.

L'OdV ha, come vedremo, compiti di "controllo" diversi da quelli svolti dagli altri organi aziendali esistenti (CdA, Sindaci, Società di Revisione, ecc.).

L'OdV nominato a maggioranza qualificata dal Consiglio di Amministrazione della Società, è composto da:

- un membro esterno esperto in ambito legale;
- un membro esterno esperto in ambito fiscale-amministrativo;
- un membro interno.

Le attività che l'OdV è chiamato ad assolvere, anche sulla base delle indicazioni contenute negli artt. 6 e 7 del Decreto, possono così sintetizzarsi:

- vigilanza sull'effettività del presente Modello, che si sostanzia nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti ed il Modello istituito;
- disamina in merito all'adeguatezza del presente Modello, ossia della sua reale (e non meramente formale) capacità di prevenire, in linea di massima, i comportamenti non voluti;
- analisi circa il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del presente Modello;
- cura del necessario aggiornamento in senso dinamico del presente Modello, nell'ipotesi in cui le analisi operate rendano necessario effettuare correzioni ed adeguamenti. Tale cura, di norma, si realizza in due momenti distinti ed integrati:
 - . presentazione di proposte di adeguamento del presente Modello verso l'Amministratore Delegato o il Consiglio di Amministrazione;
 - . follow-up, ossia verifica dell'attuazione e dell'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte.

*

Attività di vigilanza e controllo

Il compito di vigilanza si esplica, in via generale, nell'esercizio dei poteri di controllo e di ispezione: l'OdV può, in qualsiasi momento, nell'ambito della propria autonomia e discrezionalità, procedere ad interventi di controllo e di verifica in merito all'efficacia e all'applicazione del presente Modello.

Nell'esercizio di tali poteri, l'OdV potrà richiedere di consultare la documentazione inerente l'attività svolta dalle singole funzioni aziendali e dai soggetti preposti alle fasi dei processi a rischio, oggetto di controllo e/o di ispezione, estraendone eventualmente copia, nonché effettuare interviste e richiedere, se del caso, relazioni scritte.

In particolare, l'OdV periodicamente procederà:

- ad una verifica a campione di atti societari nei processi a rischio;
- ad una verifica dell'efficacia degli strumenti organizzativi, anche attraverso:
 - . un riesame delle situazioni analizzate;
 - . una verifica del livello di conoscenza del Modello da parte del personale;
 - . un esame delle richieste o segnalazioni pervenute.

L'OdV, conseguentemente alle verifiche effettuate, alle modifiche normative di volta in volta introdotte, nonché all'accertamento dell'esistenza di nuovi processi aziendali a rischio, propone agli organi competenti gli adeguamenti e gli aggiornamenti del presente Modello che ritiene opportuni.

*

Rapporti tra destinatari e OdV

Nello svolgimento dei compiti assegnati, l'OdV ha accesso alle informazioni aziendali per le attività di indagine, analisi e controllo. E' fatto obbligo di informazione in capo a qualunque funzione aziendale, dipendente e/o componente degli organi sociali, a fronte di richieste da parte dell'OdV o al verificarsi di eventi o circostanze rilevanti ai fini dello svolgimento delle attività di competenza dell'OdV.

L'OdV riferisce all'Amministratore Delegato, che ne da notizia al Consiglio di Amministrazione, in merito all'applicazione e all'efficacia del presente Modello o con riferimento a specifiche e significative situazioni.

I Destinatari devono attenersi alle disposizioni previste nel presente Modello relative alle informazioni e comunicazioni nei confronti dell'OdV.

In presenza di problematiche interpretative o di quesiti sul presente Modello, i Destinatari devono rivolgersi all'OdV per i chiarimenti opportuni.

All'OdV devono essere trasmesse, a cura delle funzioni aziendali coinvolte, le informazioni relative ai procedimenti, agli accertamenti ed alle verifiche aventi per oggetto le condotte previste nel presente Modello, nonché di tutti quegli eventi che siano in qualsiasi modo attinenti ai reati previsti dal Decreto.

L'OdV deve essere tempestivamente informato di ogni cambiamento avente ad oggetto sia il presente Modello che la struttura societaria del Gruppo cui la Società appartiene.

L'OdV, di concerto con le funzioni preposte, potrà adottare proprie disposizioni operative che stabiliscano modalità e termini per la gestione e la diffusione di notizie, dati e altri elementi utili allo svolgimento dell'attività di vigilanza e di controllo dell'organo stesso.

*

Nomina dell'OdV

L'OdV della Società è istituito con la delibera del Consiglio di Amministrazione.

Costituiscono cause di ineleggibilità e/o di decadenza dell'OdV e delle risorse umane dedicate:

- la condanna, con sentenza passata in giudicato, per aver commesso uno dei reati previsti dal Decreto; ovvero
- la condanna, con sentenza passata in giudicato, a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici; ovvero
- l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

In casi di particolare gravità, anche prima del giudicato, il Consiglio di Amministrazione potrà disporre la sospensione dei poteri dell'OdV e la nomina di un interim.

E' garantita, in ragione del posizionamento riconosciuto alle funzioni citate nel contesto dell'organigramma aziendale e delle linee di riporto ad essa attribuite, la necessaria autonomia dell'OdV.

In caso di temporaneo impedimento dell'OdV, di durata superiore a due mesi, il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina di un supplente. Il supplente cessa dalla carica quando viene meno l'impedimento che ha determinato la sua nomina.

L'OdV resta in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione che l'ha nominato ed è comunque rinnovabile.

Fatta salva l'ipotesi di una rivisitazione del ruolo e del posizionamento dell'OdV sulla base dell'esperienza di attuazione del Modello, l'eventuale revoca degli specifici poteri propri dell'OdV potrà avvenire soltanto per giusta causa, previa delibera del Consiglio di Amministrazione.

*

Flussi informativi: reporting dell'OdV verso il vertice societario

L'ODV riferisce in merito all'attuazione del presente Modello, all'emersione di eventuali aspetti critici e comunica l'esito delle attività svolte nell'esercizio dei compiti assegnati.

Sono previste le linee di riporto seguenti:

- continuativa, nei confronti dell'Amministratore Delegato, il quale ne dà notizia al Consiglio di Amministrazione nell'ambito dell'informativa sull'esercizio delle deleghe conferite;
- direttamente nei confronti del Consiglio di Amministrazione, previa informativa all'Amministratore Delegato, ogni qual volta risultino accertati fatti di particolare materialità o significatività.

*

Reporting verso l'OdV: informazioni di carattere generale e informazioni specifiche obbligatorie

L'OdV deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte di tutti i soggetti tenuti all'osservanza del presente Modello, in merito a eventi che potrebbero ingenerare responsabilità della Società ai sensi del Decreto.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- devono essere raccolte da ciascun responsabile di funzione aziendale eventuali segnalazioni relative alla commissione, o al ragionevole pericolo di commissione, dei reati contemplati dal Decreto o comunque a comportamenti in generale non in linea con le regole di comportamento di cui al presente Modello;
- ciascun dipendente deve segnalare la violazione (o presunta violazione) del presente Modello, contattando il proprio diretto superiore gerarchico e/o l'OdV;
- i consulenti, i collaboratori e i partner commerciali, per quanto riguarda la loro attività svolta nei confronti della Società, effettuano la segnalazione direttamente all'OdV;
- l'OdV valuta le segnalazioni ricevute e le attività da porre in essere;
- gli eventuali provvedimenti conseguenti sono definiti e applicati in conformità a quanto infra previsto in ordine al sistema disciplinare.

I segnalanti in buona fede sono garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e, in ogni caso, sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, devono essere trasmesse all'OdV, le notizie relative ai procedimenti disciplinari azionati in relazione a notizia di

violazione del presente Modello e alle sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti assunti verso i dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

*

Rapporti fra OdV della Società e quelli delle eventuali società controllate

Eventuali società controllate dalla Società istituiscono un autonomo e indipendente OdV. Gli OdV delle controllate, ove sia necessario il ricorso a risorse esterne per l'esecuzione dei controlli, richiedono preventivamente il supporto delle risorse allocate presso l'OdV della Società controllante.

Eventuali interventi correttivi sui Modelli organizzativi delle società controllate, conseguenti ai controlli effettuati, saranno di esclusiva competenza delle stesse controllate.

L'OdV della controllata informa l'OdV della controllante in ordine ai fatti rilevati, alle sanzioni disciplinari e agli adeguamenti del presente Modello.

*

Raccolta e conservazione delle informazioni

Ogni informazione, segnalazione, report previsti nel presente Modello sono conservati dall'OdV in un apposito database informatico e/o cartaceo.

I dati e le informazioni conservate nel database sono poste a disposizione di soggetti esterni all'OdV previa autorizzazione di quest'ultimo.

L'OdV definisce con apposita disposizione interna criteri e condizioni di accesso al suddetto database.

*

Clausola generale

Le attività poste in essere dall'OdV non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando però che l'organo amministrativo è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di valutazione sull'adeguatezza dell'intervento dell'OdV.

L'OdV ha libero accesso presso tutte le funzioni della Società - senza necessità di alcun consenso preventivo - onde ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal D.Lgs. n. 231/2001.

Al fine di garantire che l'attività dell'OdV sia efficace e penetrante, e fermo restando il suo potere e responsabilità per la vigilanza sul funzionamento, sull'osservanza e sull'aggiornamento del Modello,

egli può avvalersi non solo dell'ausilio di tutte le strutture della Società ma altresì - sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità - di consulenti esterni, con specifiche competenze professionali in materia, per l'esecuzione delle operazioni tecniche necessarie alla funzione di controllo.

Tali consulenti dovranno sempre riferire i risultati del proprio operato all'OdV.

La definizione degli aspetti attinenti alla continuità dell'azione dell'OdV, quali ad esempio la "calendarizzazione" della sua attività, la "verbalizzazione" delle riunioni, la disciplina dei flussi informativi dalle strutture aziendali all'OdV stesso, sono rimesse ad un regolamento di funzionamento interno da adottarsi da parte dell'OdV, nel rispetto di quanto previsto nel Modello.

ARTICOLO 6
IL SISTEMA DISCIPLINARE

L'art. 6, comma 2, lett. e), e l'art. 7, comma 4, lett. b), del Decreto stabiliscono (con riferimento sia ai soggetti in posizione "apicale", sia ai soggetti sottoposti ad altrui direzione) la necessaria predisposizione di "un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello".

La definizione di sanzioni, commisurate alla violazione e dotate di deterrenza, applicabili in caso di violazione delle misure contenute nel presente Modello ha lo scopo di contribuire:

- all'efficacia del Modello stesso;
- all'efficacia dell'azione di controllo dell'OdV.

L'applicazione del sistema è autonoma rispetto allo svolgimento e all'esito del procedimento penale eventualmente avviato presso l'autorità giudiziaria competente.

*

Elementi descrittivi del sistema disciplinare

A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituisce violazione del presente Modello:

- la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi alle prescrizioni del presente Modello o dai documenti nello stesso richiamati, ovvero l'omissione di azioni o comportamenti prescritti dal Modello o dai documenti nello stesso richiamati, nell'espletamento di attività connesse ai reati contemplati dal Decreto (Processi Sensibili) che:
 - . espongano la Società a una situazione oggettiva di rischio di commissione di uno dei reati contemplati dal Decreto; e/o
 - . siano diretti in modo univoco al compimento di uno o più reati contemplati dal Decreto; e/o
 - . siano tali da determinare l'applicazione a carico della Società di sanzioni previste dal Decreto.

*

Misure nei confronti del personale dipendente (non dirigente)

La violazione del presente Modello comporta l'avvio della procedura di accertamento delle mancanze stabilita dal CCNL per le aziende del terziario applicato dalla Società.

Pertanto:

- ad ogni notizia di violazione del presente Modello comunicata da parte dell'OdV viene dato impulso alla procedura di accertamento da parte del Responsabile della funzione aziendale in cui la violazione si è verificata;
- nel caso in cui, a seguito della procedura, sia accertata una violazione del presente Modello, viene individuata dal Responsabile della funzione "Finanza, Amministrazione e Personale", d'intesa con l'Amministratore Delegato (nei limiti dei rispettivi poteri), e da questi ultimi irrogata nei confronti dell'autore della condotta censurata, la sanzione disciplinare prevista dal CCNL;
- la sanzione irrogata è proporzionata alla gravità della violazione.

Le sanzioni disciplinari previste dal CCNL applicato dalla Società sono:

- biasimo verbale;
- biasimo inflitto per iscritto;
- multa non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione;
- sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di 10 giorni;
- licenziamento disciplinare senza preavviso (per giusta causa).

L'Amministratore Delegato o il Responsabile della funzione "Finanza, Amministrazione e Personale", comunicano l'irrogazione della sanzione disciplinare all'ODV, che provvede al monitoraggio dell'applicazione della stessa.

Sono rispettati tutti gli adempimenti di legge e di contratto relativi all'irrogazione della sanzione disciplinare.

*

Misure nei confronti dei Dirigenti

Nel caso in cui la violazione del presente Modello sia stata perpetrata da parte di un Dirigente, la Società adotterà nei confronti dell'autore della condotta censurata quanto previsto dalla legge e dal CCNL applicabile.

Se la violazione del presente Modello fa venire meno il rapporto di fiducia, la sanzione è individuata nel licenziamento per giusta causa.

*

Misure nei confronti degli Amministratori

L'OdV informa l'Amministratore Delegato ed il Consiglio di Amministrazione della notizia di una violazione del presente Modello commessa da parte di uno o più membri del Consiglio di

Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione procede agli accertamenti necessari e assume i provvedimenti opportuni.

*

Misure nei confronti dei partner commerciali, agenti, consulenti, collaboratori, clienti e fornitori

La violazione da parte di partner commerciali, agenti, consulenti, collaboratori esterni, clienti e fornitori, o altri soggetti aventi rapporti con la Società, delle disposizioni contenute nel presente Modello, o l'eventuale commissione dei reati contemplati nel Decreto da parte di tali soggetti, sarà sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali che saranno inserite nei relativi contratti.

Tali clausole potranno prevedere, ad esempio: (i) che i predetti soggetti si obbligano ad attuare efficacemente procedure aziendali e/o a tenere comportamenti idonei a prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto; (ii) che la Società si riserva la facoltà, in caso di inadempimento anche parziale del predetto obbligo, di sospendere l'esecuzione del contratto e/o di recedere unilateralmente dalla stesso, oppure di risolvere il medesimo contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

Resta ovviamente salva la prerogativa della Società di richiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione delle disposizioni contenute nel presente Modello da parte dei predetti soggetti.

*

Misure nei confronti di altri soggetti cui compete l'individuazione e la conseguente eliminazione del comportamento posto in essere in violazione del Modello.

Il sistema sanzionatorio di natura disciplinare e contrattuale sopra individuato, troverà applicazione anche nei confronti di questi soggetti, dipendenti, amministratori, consulenti esterni, ecc., che, per negligenza ed imperizia non abbiamo individuato e conseguentemente eliminato i comportamenti posti in essere in violazione del Modello.

ARTICOLO 7
DIVULGAZIONE

E' data ampia divulgazione, all'interno ed all'esterno della Società, dei principi contenuti nel presente Modello.

La Società si impegna a facilitare e promuovere la conoscenza del presente Modello da parte di tutti i dipendenti, con grado di approfondimento diversificato a seconda della posizione e del ruolo, e il loro contributo costruttivo sui suoi contenuti.

I principi e i contenuti del presente Modello sono, inoltre, divulgati mediante corsi di formazione; i soggetti sopra individuati sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione. La struttura dei corsi di formazione è definita dall'OdV in coordinamento con i Responsabili delle funzioni aziendali competenti. Le iniziative di formazione e informazione mirata possono svolgersi anche a distanza e mediante utilizzo di risorse informatiche.

Il presente Modello è reso disponibile a tutti i dipendenti sul sito intranet aziendale.

Il presente Modello è portato a conoscenza di tutti coloro con i quali la Società intrattiene rapporti contrattuali, mediante pubblicazione nel sito internet della Società ed, eventualmente, facendone espressa menzione nei documenti contrattuali inerenti tali rapporti.

La Società valuterà, altresì, le opportune e ulteriori modalità di comunicazione dei principi di riferimento del presente Modello al mercato.